SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

8ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

24° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 1984

Presidenza del Presidente SPANO Roberto

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Cessione a riscatto degli alloggi ex Governo militare alleato di Trieste» **(871)**, d'iniziativa dei deputati Coloni e altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 4, 5
CAROLI, *sottosegretario di Stato per le finanze* . 5
DEGOLA *(DC)* 5
LOTTI *(PCI)* 5

«Modificazioni delle dotazioni organiche del personale con qualifiche direttive e dirigenziali delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni» **(940)**

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE 2, 4
AVELLONE, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni* 4
COLOMBO Vittorino (V.) *(DC)* 4
GAVA, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni* 2
LIBERTINI *(PCI)* 3
LOTTI *(PCI)* 4
PACINI *(DC), relatore alla Commissione* 4

«Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia» **(1009)**, d'iniziativa dei deputati Battaglia ed altri; Roccelli ed altri; Marrucci ed altri; Forner ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* . *Pag.* 8, 11, 16 e *passim*
ANGELIN *(PCI)* ..... 10, 17, 38 e *passim*
BASTIANINI *(PLI)* 23, 41, 45
CARTIA *(PRI)* ..... 21, 28, 39 e *passim*
COLOMBO Vittorino (V.) *(DC)* ... 15, 18, 22 e *passim*
DEGOLA *(DC)* ..... 15, 16, 18 e *passim*
GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* ..... 15, 16, 17 e *passim*
GRADARI *(MSI-DN)* ..... 9, 10, 17 e *passim*
LOTTI *(PCI)* 19, 22
MASCIADRI *(PSI)* 23, 28, 37
PACINI *(DC)* ..... 16, 17, 21 e *passim*
PADULA *(DC)* ..... 15, 16, 17 e *passim*
PAGANI Maurizio *(PSDI)* 20, 23
TOMELLERI *(DC)* ..... 8, 9, 10 e *passim*

I lavori hanno inizio alle ore 9,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modificazioni delle dotazioni organiche del personale con qualifiche direttive e dirigenziali delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni» (940)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modificazioni delle dotazioni organiche del personale con qualifiche direttive e dirigenziali delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni».

Il ministro Gava, qui presente, desidera fare delle comunicazioni alla Commissione sul prosieguo dell'esame del disegno di legge all'ordine del giorno. Pertanto gli do senz'altro la parola.

GAVA, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* Signor Presidente, onorevoli senatori, in relazione al provvedimento in esame, desidero fare alcune precisazioni, soprattutto per le implicazioni che si sono volute evidenziare con la preannunciata riforma dell'assetto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

In questa sede si tratta di trasformare in legge un decreto presidenziale che era stato predisposto d'intesa fra i Ministri competenti, non comportante spese o modificazioni di sostanza.

La Corte dei Conti ha ritenuto di non poterlo registrare, perchè, dopo le ultime sanatorie, in particolare dopo l'entrata in funzione della legge-quadro, non era più possibile procedere a modificazioni, se non per legge.

Il provvedimento ha soltanto questa natura ed è stato presentato per conseguire questa finalità, non incidendo sulle proposte che saranno formulate a breve con la riforma organica.

Desidero ribadire, come ho anticipato di recente alla Camera dei deputati, l'impegno del Governo a presentare il disegno di legge sul riassetto del settore, che, in base ad una disposizione legislativa, avrebbe dovuto essere presentato già da alcuni mesi.

Lo schema di riforma, nelle linee essenziali, è stato sottoposto anche alle forze sindacali, con le quali è aperto un confronto costruttivo, non certo per subordinare la volontà del Governo alle tesi delle parti sociali, ma, data la rilevanza della materia, per cercare di ottenere su questo importante provvedimento di riforma – alla quale già lavorò, molti anni addietro, una Commissione presieduta dal Vice Presidente del Consiglio dell'epoca, on. Pietro Nenni – il maggiore consenso possibile.

Ho avuto più incontri con le forze sociali, ed il prossimo è fissato per il 5 dicembre.

Posso confermare, quindi, l'imminente iniziativa governativa che, d'altro canto, potrò diffusamente esporre nei dettagli con una relazione più ampia e documentata, nell'audizione di mercoledì prossimo in questa stessa Commissione.

In conclusione, confermo che nei prossimi mesi il Governo presenterà la proposta di nuovo assetto organico del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e che il disegno di legge, all'esame di questa Commissione, per le ragioni sopra esposte e che sono state, nel merito, ampiamente illustrate dal senatore Avellone, non incide sul progetto di riforma in via di definizione.

LIBERTINI. Signor Presidente, prendo atto delle dichiarazioni che ha fatto il Ministro; rispetto al disegno di legge in esame noi abbiamo una posizione che si rifà a due ordini di considerazioni. Il primo è che noi abbiamo molte riserve sul contenuto del provvedimento, ma queste riserve, che non ci possono portare a un voto positivo, tuttavia non impediscono di consentire a che il provvedimento abbia un *iter* rapido.

Il secondo ordine di considerazioni si rifà, invece, alle dichiarazioni del Ministro; noi eravamo molto preoccupati in via generale su questo disegno di legge e su quel che si riferisce all'abbattimento dei canoni delle concessionarie perchè si va avanti con una serie di provvedimenti parziali mentre tarda la presentazione della legge quadro. In questo senso la dichiarazione del Ministro, il quale afferma che entro dicembre è in grado di presentare il disegno di legge di riforma, spiana la strada sia alla discussione di oggi, sia all'altro disegno di legge per il quale abbiamo avuto già un'audizione con l'amministratore delegato della STET. Colgo l'occasione per far rilevare che non abbiamo nulla in contrario che un Ministro consulti le organizzazioni sindacali; nel fare una legge importante che chiama in causa l'assetto del personale questo mi pare logico e giusto. Ciò a cui siamo contrari, lo abbiamo detto altre volte in occasione di altri argomenti e lo ribadisco qui per una ragione di principio, è che si determini una situazione nella quale i sindacati vengono a sostituirsi al Parlamento: i disegni di legge si presentano al Parlamento e questa è una posizione che noi affermiamo continuamente. Quindi che il Ministro senta i sindacati sta bene, ma non ha bisogno del *placet* dei sindacati per portare una legge in Parlamento. Se ne acquisisce il consenso, tanto meglio. Ora noi sappiamo, per restare nella materia, che su questo argomento nei sindacati ci sono molte difficoltà che io qui non sto a giudicare perchè sarebbe un discorso lungo, oltre ad esulare da quello che stiamo facendo. Ora non è possibile che le difficoltà del movimento sindacale si riflettano in una paralisi del potere politico su una materia che non è contrattuale, ma tipicamente istituzionale e quindi di pertinenza stretta del Parlamento. Voglio ricordare, non per fare delle polemiche, che si è fatto un decreto che riguardava materia contrattuale, l'anno passato, col dissenso della maggiore organizzazione. Sarebbe assurdo che un dissenso all'interno del sindacato bloccasse invece un disegno di legge che non ha attinenza con la materia contrattuale; certo ha una ricaduta sulle condizioni dei lavoratori, ma è un disegno di legge che riguarda l'assetto istituzionale. Quindi noi vogliamo che l'impegno che il Ministro prende oggi sia tassativo, anche perchè desidero far rilevare che dal complesso delle audizioni risulta un'idea convergente degli operatori del settore e dei parlamentari sul fatto che la riforma del settore è anche un modo per ridurre il disavanzo del conto economico: ormai è infatti assodato che la duplicazione del sistema dei servizi ha incidenza sul fatto che un conto, che nel consolidato è – l'abbiamo ancora sentito l'altro giorno nell'audizione con la STET – attivo, in una situazione di divisione dei servizi e di duplicazione diventa passivo. Non ha

senso quindi chiedere al Parlamento ed allo Stato di rinunciare ad un'entrata del canone e di imporre altri sacrifici all'erario quando, viceversa, una misura organizzativa di riforma potrebbe migliorare la situazione.

In questo senso prendo atto delle dichiarazioni del Ministro ed auspico che entro il mese di dicembre si possa iniziare l'esame del disegno di legge in questione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

PACINI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, mi chiedo se non sia il caso di far precedere l'esame degli emendamenti presentati da un incontro tra i rappresentanti dei Gruppi, così da rendere possibile una rapida definizione dell'intero testo nel corso della prossima seduta.

LOTTI. Credo che sarebbe utile seguire il suggerimento offerto e creare, quindi, un piccolissimo gruppo di lavoro che, in modo snello, possa riferire alla Commissione in ordine al disegno di legge in titolo.

AVELLONE, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Non credo che l'emendamento presentato dal Governo, tendente ad adeguare e coordinare la vecchia tabella alle nuove disposizioni intervenute, sovverta la sostanza del disegno di legge richiedendo, pertanto, un esame particolareggiato.

PACINI, *relatore alla Commissione*. Insisto nella mia richiesta.

COLOMBO Vittorino (V.). Mi associo alla proposta del collega Pacini. Sono convinto, infatti, che la formazione del piccolo gruppo di lavoro da lui auspicato ci consentirà di far arrivare in porto più velocemente il provvedimento al nostro esame, tanto più che i concomitanti impegni di stamattina ci impedirebbero una discussione distesa sull'argomento.

PRESIDENTE. Se ho ben compreso allora la proposta è di formare una sottocommissione ristretta e limitata nel tempo, con il compito di esaminare informalmente gli emendamenti presentati al disegno di legge n. 940. Nel corso di una prossima riunione potremo poi procedere alla votazione dell'articolato.

Non facendosi osservazioni, la proposta si intende accolta. Rinvio, pertanto, il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

(*La seduta continua dalle ore 10,05 alle ore 10,10 in sede referente*).

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Cessione a riscatto degli alloggi ex Governo militare alleato di Trieste» (871), d'iniziativa dei deputati Coloni e altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Cessione a riscatto degli alloggi ex Governo militare alleato di

Trieste», d'iniziativa dei deputati Coloni, Rebulla, Bressani, Santuz e Comis, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore Fontanari, relatore sul disegno di legge, per motivi di salute, non ha potuto prendere parte alla seduta odierna; gentilmente, però, non volendo in qualsiasi modo costituire ostacolo alla discussione, si è premurato di farmi pervenire una bozza della sua relazione perchè la leggessi.

Personalmente – anche perchè l'argomento in discussione non è dei più semplici – preferirei attendere il rientro del senatore Fontanari e discutere il disegno di legge in titolo in sua presenza. Vorrei conoscere però anche il parere della Commissione.

LOTTI. Signor Presidente, il senatore Fontanari desidera – è quanto mi ha detto ieri sera – che la sua relazione scritta sia portata a conoscenza dei colleghi della Commissione quanto meno per guadagnare tempo. Lo stesso relatore, dunque, che pure nutre qualche perplessità in ordine al testo, ne sollecita l'esame proprio in considerazione del manifestarsi di una serie di situazioni che, a Trieste soprattutto, sono ormai difficilmente contenibili.

Ritengo, pertanto, che potremmo procedere subito, quanto meno, alla lettura della relazione del collega Fontanari, rinviando l'esame più approfondito dell'articolato ad una seduta successiva. Se il Presidente volesse stabilire diversamente il Gruppo dei senatori comunisti accetterebbe la sua decisione; vorremmo far presente però che il provvedimento in oggetto dovrà comunque essere affrontato presto, in considerazione – come ho già detto – della situazione di Trieste che è diventata difficilmente controllabile, almeno con riferimento a questo gruppo di cittadini che ha particolari attese.

CAROLI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi vorrei associare alla richiesta del senatore Lotti per pregarla, signor Presidente, nel limite del possibile – non posso infatti essere in contrasto con una decisione della Commissione – di leggere la relazione; così anche il Governo sarà in condizione di conoscere le perplessità esistenti attorno a questo disegno di legge ed eventualmente, nella prossima seduta, potrà dare un contributo per nuove formulazioni.

DEGOLA. Anche noi condividiamo l'urgenza di procedere all'esame di questo disegno di legge. Quindi siamo d'accordo sulla proposta di leggere la relazione per guadagnare tempo. Siamo d'accordo peraltro sul rinvio alla prossima settimana del prosieguo della discussione, in attesa che il senatore Fontanari si ristabilisca.

PRESIDENTE. Dunque do lettura della relazione predisposta dal senatore Fontanari, relatore su questo provvedimento.

«A Trieste nel periodo del Governo militare alleato sono stati costruiti, con fondi dello Stato italiano ed in diverse zone della città, 541 alloggi ad uso di abitazione delle forze armate di occupazione.

Subentrata nel 1954 l'Amministrazione italiana e passati detti immobili al Demanio dello Stato, per soddisfare le esigenze di alloggio dei numerosi dipendenti statali in servizio a Trieste, le case furono assegnate in affitto a tali dipendenti. Dei 541 alloggi 409 furono costruiti su terreno demaniale e 132

su terreno di proprietà del comune di Trieste; quasi tutti hanno le caratteristiche di edilizia economica.

Con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica del 1959, n. 2 e della legge n. 231 del 1962 che prevedono il diritto al riscatto, il Ministero delle finanze, previo parere dell'Avvocatura dello Stato, ha riconosciuto nel 1961 anche per detti alloggi l'ammissibilità al riscatto e negli anni 1962-1963 gli interessati hanno presentato la relativa domanda.

A suo tempo l'assegnazione degli alloggi fu fatta nel periodo dall'ottobre al 1° luglio 1964, in un primo tempo, per 346, su disposizione del Commissario generale del Governo, poi dalla Commissione alloggi con funzione deliberativa, per gli ultimi dall'Intendenza di finanza. Mentre non si conoscono i criteri dell'assegnazione da parte del Commissariato (ma almeno alcuni furono assegnati a capi-ufficio e possono essere considerati come alloggi di servizio), si sa che la Commissione provvide nel 1955 all'assegnazione di tutti gli alloggi disponibili al tempo senza una preventiva determinazione dei criteri da seguirsi (verbale della commissione 23 agosto 1955: «per l'assegnazione degli alloggi disponibili sono state prese in esame 227 domande. La Commissione, esaminatele, decide di assegnare gli alloggi ai seguenti nominativi...»). Nella stessa seduta venne fissata la procedura per le future assegnazioni: pubblicazione all'albo dell'Intendenza di finanza degli alloggi liberi per dieci giorni, allo scadere dei quali potevano essere prodotte le domande di assegnazione; trasmissione dell'elenco agli uffici statali del territorio, tramite i quali dovevano poi pervenire le domande degli aspiranti; invio dell'elenco degli assegnatari degli alloggi alla segreteria dello IACP.

A parte qualche caso sembra di poter desumere che, nell'assegnare gli alloggi, la Commissione non adottava rigidi criteri di graduatoria, venendo vagliati di volta in volta, oltre alle situazioni economiche e familiari, anche motivi di opportunità, esigenze di servizio ed altri elementi.

Possono permanere perplessità sulle modalità di assegnazione degli alloggi, ma appare comunque chiaro che solo per pochi casi furono assegnati come alloggi di servizio, per la maggior parte si trattò di assegnazione di alloggi di proprietà dello Stato a dipendenti e funzionari statali senza specifiche condizioni. Ciò sembra confermato dal fatto che la locazione dell'alloggio fu mantenuta anche dopo la conclusione del rapporto di impiego, se è vero che molti degli alloggi sono attualmente occupati da pensionati, vedove, eccetera. La questione interessa oltre 1.500 persone.

Attualmente la vicenda, iniziata circa 20 anni fa, può essere così sintetizzata: circa 90 assegnatari sono giunti alla stipulazione del contratto e del passaggio di proprietà; 225 nell'autunno del 1973 hanno ricevuto dall'Intendenza di finanza comunicazione dell'accettazione delle loro domande con fissazione del relativo prezzo. Nonostante gli interessati abbiano dato, nei termini, il loro assenso, le pratiche non sono state ancora portate a termine; 222 aspettano ancora la comunicazione dell'accettazione delle loro domande.

Da notare che nel 1973 la Giunta comunale di Trieste, con delibera ratificata dal Consiglio, deliberò di cedere i terreni di proprietà al prezzo di lire 4.000 per metro quadrato, per poter risolvere anche questo aspetto del passaggio di proprietà degli alloggi.

Nel 1973 l'Intendenza di finanza comunicava il prezzo di cessione con valore di perizia all'epoca della domanda (1962) e con la decurtazione del 30

per cento e dello 0,25 per cento per ogni anno di effettiva abitazione dell'alloggio.

Il disegno di legge in questione nasce dalla necessità di risolvere l'annosa questione, in maniera concreta e tenendo conto di tutti gli aspetti della vicenda, che si è trascinata per tanti anni sia per le incertezze da parte dell'Amministrazione sia per un contenzioso amministrativo ed anche penale che non è ancora finito.

Il disegno di legge prevede che gli alloggi di cui trattasi possono essere riscattati sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 e successive modificazioni che (con interpretazione autentica?) non rientrano nell'esclusione prevista dall'articolo 2, lettera *b*) dallo stesso decreto.

Dispone che il Ministero delle finanze provveda alla stipulazione dei contratti di cessione in proprietà ai rispettivi assegnatari ai quali è già stato comunicato l'accoglimento della domanda e fissato il prezzo di cessione (valore venale dell'alloggio al 1962) e prevede che il prezzo dei terreni di proprietà del comune di Trieste rimanga quello stabilito nella delibera di vendita (1973) del comune di Trieste.

All'articolo 3 prevede che l'Intendenza di finanza notifichi agli assegnatari, ai quali non è già stato comunicato in precedenza, il prezzo di cessione dell'alloggio riferito alla data della domanda di riscatto (1962).

L'articolo 4 prevede le modalità di pagamento, anche rateale.

L'articolo 5 definisce le modalità di assegnazione per gli assegnatari deceduti, con diversificazione fra quelli deceduti prima e dopo la data di entrata in vigore della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Si consentano al relatore alcune riflessioni.

Prescindendo da una valutazione formale secondo cui l'impianto della legge è più complicato di quanto potrebbe essere necessario, credo che non debbano esistere perplessità sulla possibilità che gli alloggi in questione siano concessi in riscatto e quindi mi sembrano non necessari gli agganci al decreto del Presidente della Repubblica n. 2 e discutibile «l'interpretazione autentica» introdotta all'articolo 1 che ha l'aria di una disquisizione giuridica «esuberante». In altre parole non vedo perchè il Parlamento non possa decidere *sic et simpliciter* l'opportunità di alienare dei beni, date le modalità di assegnazione della maggior parte degli alloggi ed il mantenimento fino ai nostri giorni delle locazioni anche a persone non dipendenti dello Stato, per risolvere una locale situazione di disagio, per dare risposta ad un problema sociale che in analoghe situazioni lo Stato ha già risolto ed anche per motivazioni di ordine economico (abbattimento di oneri e razionalizzazione dell'amministrazione che deve tendere ad eliminare sacche dispersive). Il provvedimento rientra nella politica di favorire la proprietà della casa e, trattandosi di alloggi costruiti a spese dello Stato, trova la sua legittimazione sulla base delle numerose altre leggi di settore. In conclusione, all'articolo 1 si propone di stralciare ogni riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 2, facendo del disegno di legge un provvedimento specifico sul quale il Parlamento è tenuto a dare il proprio parere senza remore.

È invece discutibile che lo Stato alieni la sua proprietà sotto costo, come si prevede agli articoli 2 e 3 dove si precisa che il prezzo di cessione nel 1984 è il prezzo stabilito nella perizia del 1962, con i correttivi indicati dall'articolo 4 della legge 231. Per tutti gli alloggi, sia per quelli il cui prezzo fu comunicato agli assegnatari sia per i casi in cui il prezzo non è stato tuttora

comunicato, ad eccessione degli alloggi (pochi) per i quali il contratto è stato stipulato ed il prezzo versato, può essere di base la valutazione fatta in base all'articolo 4 della legge 231 nel 1962, comunicata nel 1973, ma con un adeguamento che tenga conto del processo inflattivo dal 1973, e con un correttivo per l'ulteriore degrado dell'immobile.

Si potrebbe applicare l'indice ISTAT, da una parte, ed un correttivo del 2 per cento annuo dall'altra oppure ipotizzare comunque un altro meccanismo che tenga conto dei due aspetti. Il sistema previsto dal disegno di legge in esame non sembra, infatti, adatto a garantire l'interesse dello Stato.

Un'altra obiezione va fatta, a giudizio del relatore, in merito al secondo comma dell'articolo 2, nel quale, con legge dello Stato, si impone al comune di Trieste un criterio per la determinazione del prezzo di cessione delle aree di sua proprietà, già stabilito, peraltro, nel 1973.

Per quanto riguarda l'articolo 4, deve essere meglio chiarito se il pagamento rateale debba essere effettuato al tasso del 5,8 per cento oppure al tasso del 5 per cento. Qualche ulteriore chiarimento è infine necessario anche in relazione all'articolo 5.

Il relatore ritiene così di aver fornito sufficienti elementi per la discussione generale del provvedimento. Egli propone, inoltre, che – se del caso – si proceda alla costituzione di una Sottocommissione per elaborare concretamente un nuovo testo, che potrà essere, a brevissimo termine, esaminato ed approvato dalla Commissione. Con un certo impegno, l'*iter* del disegno di legge potrebbe, a giudizio del relatore, essere concluso anche presso la Camera dei deputati entro Natale.

Il relatore sarà comunque disponibile nella prossima settimana e si scusa per l'assenza, dovuta ad improrogabili motivi».

Come già convenuto, stante l'assenza del relatore, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge n. 871 ad altra seduta.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

«Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia» (1009), d'iniziativa dei deputati Battaglia ed altri; Roccelli ed altri; Marrucci ed altri; Forner ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia», d'iniziativa dei deputati Battaglia ed altri; Roccelli ed altri; Marrucci ed altri; Forner ed altri.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 14 novembre.

TOMELLERI. Preannuncio, signor Presidente, il mio orientamento favorevole ad una approvazione senza modifiche del disegno di legge in esame, con il quale vengono stanziati 600 miliardi, nel triennio 1984-1986, per l'attuazione di interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia.

Dichiaro fin da questo momento il mio voto favorevole, come ripeto, per eliminare ogni dubbio in proposito, in quanto ciò che sto per dire non è forse perfettamente in linea con il contenuto del provvedimento che stiamo discutendo.

Innanzi tutto, piuttosto che di salvaguardia si dovrebbe parlare, a mio giudizio, di interventi «a pioggia». Infatti, nello stanziamento complessivo di 600 miliardi sono compresi, tra l'altro, 341 miliardi circa per interventi di competenza dello Stato, 80 miliardi per interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia.

L'intervento principale è costituito dall'avvio a soluzione del problema dell'acqua alta. Per fronteggiare tale fenomeno sono stanziati – nell'ambito dei 341 miliardi per interventi di competenza dello Stato – 238 miliardi di lire, destinati a studi, progettazioni e sperimentazioni.

Rientrano poi tra le somme destinate ad interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia 87 miliardi di lire, con i quali si dovrà provvedere all'acquisizione, al restauro ed al risanamento conservativo di alcuni immobili. Nei fondi destinati ad interventi di competenza regionale sono, invece, compresi 68 miliardi di lire per opere di approvigionamento idrico ed idrico-sanitarie, nonchè per impianti di depurazione.

Il disegno di legge in esame prevede inoltre, all'articolo 2, uno stanziamento di 21 miliardi di lire per la concessione di un contributo straordinario al Provveditorato al porto di Venezia.

A mio giudizio, preliminare rispetto a tutti gli interventi appare quello relativo alla sistemazione delle bocche di porto, da effettuarsi attraverso la costruzione di sbarramenti mobili costituiti da cilindri pieni d'acqua in posizione di riposo e da cilindri pieni d'aria in posizione verticale e tutto ciò allo scopo di abbattere le maree.

Ritengo che sarebbe necessario procedere ad un intervento immediato almeno presso una delle bocche di porto, per non correre il rischio di dover constatare soltanto tra due anni gli effetti che tale operazione comporta.

Gli effetti da valutare sono, innanzitutto, quelli di carattere idraulico, in relazione ai quali la sperimentazione sembra aver dato, fino a questo momento, risultati soddisfacenti. Tuttavia, la sperimentazione è una cosa e gli effetti pratici un'altra.

Dovranno, inoltre, essere valutati gli effetti di carattere ecologico ed igienico-sanitario che tale intervento comporta.

In base a quanto dichiarato di recente dal ministro Nicolazzi, l'ammontare delle spese per la costruzione di una bocca di porto – stando ai costi attuali – sarebbe pari a circa 1.000 miliardi. Appare, pertanto, evidente che il costo per la sistemazione di una delle bocche di porto assorbirebbe l'intero stanziamento di 600 miliardi previsto dal provvedimento in esame.

Però, se noi non tentiamo questo esperimento – e ormai credo che con il provvedimento in discussione non sia più possibile – ci troveremo tra pochi anni di fronte alla necessità di dover stanziare altri fondi per Venezia, senza peraltro risolvere il dubbio se le opere che si intendono attuare siano sicuramente eseguibili. Pertanto, a mio avviso sarebbe stato più interessante prendere già da ora una decisione in questo senso, così come è stato fatto a Londra – e ricordo la recente visita – in occasione dello sbarramento del Tamigi per la risalita delle acque di mare; per Venezia invece si prevedono ancora interventi poco determinati.

GRADARI. I problemi però sono diversi.

TOMELLERI. Certo, si tratta di problemi diversi, ma le strutture di intervento possono anche essere simili.

GRADARI. È la politica dell'intervento che può essere simile.

TOMELLERI. Ad ogni modo per Venezia gli interventi sono indubbiamente molto utili. Chi ha potuto constatare il degrado della città negli ultimi dodici anni può confermare che qualsiasi provvedimento di salvaguardia, specialmente di ristrutturazione e di conservazione degli edifici, è indispensabile ed urgente: ed è indubbio che prima si interviene, minori sono i costi e maggiori i risultati. Tuttavia bisogna tener conto che insieme alla salvaguardia degli edifici vi è il problema delle opere igienico-sanitarie. Per chi non lo sapesse oggi la funzione di spazzino a Venezia è svolta dalle maree: infatti la città non risente della mancanza di adeguate fognature perchè la bassa ed alta marea provvedono a compiere quest'opera di pulizia. E allora, cosa succederà con lo sbarramento delle acque mediante le dighe? Questo è il punto da esaminare.

Occorre quindi realizzare delle opere igienico-sanitarie in modo da portare tutti i liquami fuori dalla città senza l'intervento della bassa ed alta marea; queste opere però sono di difficile progettazione ed esecuzione. Sono stati studiati molti sistemi validi, ma per ognuno si riscontrano degli inconvenienti: ad esempio, come è stato anche scritto in un recente articolo sul «Corriere della sera», è stato attivato un tratto delle fognature in via sperimentale e le cosiddette «pantegane» (che per chi non sapesse sono dei ratti che pesano un chilo, un chilo e mezzo e anche di più) risalendo le tubazioni hanno invaso la città. E questi fenomeni possono insorgere anche con sistemi diversi da quelli tradizionali.

Vi è inoltre il problema dell'utilizzo dei piani terreni. In epoche remote a Venezia i piani terreni venivano utilizzati parzialmente: ad esempio la popolazione del contado depositava le merci nei cosiddetti fondachi durante la bassa marea fino all'arrivo periodico dell'alta marea; oggi invece l'utilizzo dei piani terreni è molto importante per la vita di Venezia in connessione all'afflusso turistico e quindi alla salvaguardia degli edifici perchè – come è noto – i veneziani non fanno più scorribande verso l'oriente. Pertanto sono favorevole allo stanziamento previsto per le opere igienico-sanitarie, anzi a mio avviso su questo siamo già in ritardo anche perchè, purtroppo, i tempi di intervento sono molto lunghi. Sono altresì favorevole allo stanziamento di 21 miliardi per il contributo straordinario per il Provveditorato al porto di Venezia. A questo riguardo è stato detto, mi pare anche da alcuni colleghi comunisti, che si tratta ancora una volta di un intervento a pioggia...

ANGELIN. Senatore Tomelleri, possiamo anche condividere questa osservazione, ma non l'abbiamo fatta noi.

TOMELLERI. A mio avviso, è importante per la città di Venezia mantenere in equilibrio il rapporto tra attività produttive ed esigenze di conservazione: non si può operare in favore della sola conservazione o della sola produzione. In questa prospettiva il porto è una delle strutture più importanti per Venezia ed allora uno stanziamento di 21 miliardi costituisce appena una boccata d'ossigeno. Il problema potrà trovare una sua definitiva soluzione se si riuscirà ad attuare quel coordinamento dei porti dell'alto Adriatico (Chioggia, Monfalcone, Venezia, Trieste, Capo d'Istria e Fiume) in modo da stabilire un rapporto di compatibilità tra tali porti ed il retroterra europeo che gravita intorno ad essi; altrimenti si gettano via i soldi per

liquidare i dipendenti del porto di Venezia e pagare gli interessi passivi, ma non si va a colpire nel segno: e questo credo sia il problema più importante.

Altre potrebbero essere le osservazioni dettate dall'esperienza ormai decennale, per quanto riguarda ad esempio la legge n. 171 del 1973: ma è necessario procedere velocemente. All'epoca del varo di quella legge ero presidente della Commissione per la salvaguardia di Venezia ed ho rischiato più di qualche comunicazione giudiziaria; e non dico che per fortuna un assessore di allora è deceduto perchè altrimenti avrebbe corso il rischio di farsi condannare per la strana composizione di tale Commissione, i tempi di convocazione ed i modi di intervento. A mio avviso sarebbe stato più opportuno correggere talune procedure previste da quella speciale, anche in relazione ad altre situazioni che si sono successivamente verificate, poichè il provvedimento in esame si innesta su di essa; tuttavia capisco che mettere mano a tali procedure ci condurrebbe a dover rinviare – dopo ampie discussioni svolte in Commissione, poichè siamo in sede deliberante – il disegno di legge in esame, quando i tempi sono sempre più stretti ed il provvedimento si rende sempre più urgente. E ritengo che daremmo un grosso dispiacere ai veneziani se noi ci mettessimo a discutere di queste cose, perchè Venezia non può attendere oltre.

D'altra parte, l'argomento che maggiormente mi ha convinto ad esprimere il parere favorevole sul provvedimento è che indubbiamente con 600 miliardi non risolviamo i problemi di Venezia: questo stanziamento costituisce solo un piccolo anticipo di quanto lo Stato dovrà dare alla città di Venezia per risolvere i suoi problemi. Se sono vere le stime che sono state fatte – ma non voglio esprimere giudizi su questo punto – questo stanziamento è solo un piccolo acconto che viene speso anche senza colpire nel segno: tuttavia non possiamo parlare di soldi spesi male perchè comunque essi sono finalizzati ad uno scopo positivo. Questa riflessione ha fatto cadere in me ogni dubbio e quindi credo che si possa dare con serenità e tranquillità il nostro assenso al provvedimento per la salvaguardia di Venezia.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro dichiara di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

I senatori Pacini e Lotti hanno presentato il seguente ordine del giorno:

«La 8ª Commissione permanente del Senato,

rilevato come le provvidenze previste dall'articolo 19 del disegno di legge n. 1009 possano rischiare di creare gravi conseguenze per le attività di produzione vetraria di antica tradizione presenti in altre province del nostro Paese;

tenuto conto che tali attività hanno attraversato un grave periodo di crisi che sta per essere superato per il particolare sforzo di organizzazione cooperativistica;

impegna il Governo:

ad individuare forme di intervento a favore di aziende cooperative vetrarie tenendo conto delle direttive comunitarie, onde ristabilire un equilibrio di mercato indispensabile al fine di evitare il riaprirsi di una crisi che avrebbe gravi conseguenze sui livelli di occupazione;

e, in particolare a definire in modo organico un sistema di agevolazioni nel settore per i consumi energetici sulla base di apposite intese con gli enti fornitori al fine anche di evitare che, in modo surrettizio, e in assenza dei necessari presupposti giuridici, si introduca un regime di controllo sui prezzi diverso da quello vigente».

(0/1009/1/8) PACINI, LOTTI

I senatori Degola, Pacini, Tomelleri e Colombo Vittorino (V.) hanno presentato il seguente ordine del giorno:

«La 8ª Commissione permanente del Senato,

tenuto conto delle esigenze dell'Università degli studi di Venezia, che non trovano collocazione nei finanziamenti previsti dal disegno di legge n. 1009,

impegna il Governo ad adottare le iniziative più opportune onde rivalutare il finanziamento a favore dell'Università anche secondo le indicazioni scaturite dall'ordine del giorno votato dal Senato accademico in data 9 ottobre 1984».

(0/1009/2/8) DEGOLA, PACINI, TOMELLERI, COLOMBO Vittorino (V.)

Anch'io, insieme al senatore Angelin, ho presentato un ordine del giorno del seguente tenore:

«La 8ª Commissione permanente del Senato,

in considerazione del fatto che il disegno di legge n. 1009 non contiene norme che permettano al comune di Chioggia di acquisire aree da destinarsi ad insediamenti produttivi,

impegna il Governo ad alienare o a cedere in concessione gratuita novantennale al comune stesso l'area denominata «Cantieri Poli» distinta dal mappale n. 7365 del foglio 22».

(0/1009/3/8) ANGELINI, SPANO Roberto

Il senatore Gradari ha presentato il seguente ordine del giorno:

«La 8ª Commissione del Senato,

preso atto:

che le opere finanziate dal disegno di legge n. 1009, pur importanti e di assoluto rilievo, sono comunque insufficienti ad assicurare, con prospettive di continuità, la salvaguardia e lo sviluppo della città;

che scelte essenziali per la sopravvivenza della città e della laguna – quali il disinquinamento; l'intervento alle bocche di porto; la deviazione del traffico petrolifero; il progetto per *insulae*; il restauro e il risanamento conservativo di immobili di interesse monumentale, storico, artistico e di uso pubblico; il recupero di unità immobiliari da destinare alla residenza e alle attività connesse; il rilancio della portualità; la sistemazione degli accessi; la eventuale costituzione di un fondo in favore dell'edilizia privata – necessitano di un flusso costante di risorse, essendo inoltre alcune delle predette opere già realizzabili, mentre altre sono ancora a livello di studio;

che il Ministro dei lavori pubblici, in sede di parere della 9ª Commissione permanente della Camera sulla legge finanziaria, ha accettato

come raccomandazione un ordine del giorno per un impegno di spesa di 2.500 miliardi, preventivati come indispensabili per la globalità delle opere,

impegna il Governo:

a promuovere adeguati disegni di legge, entro termini ragionevolmente brevi, per lo stanziamento di lire 2.500 miliardi per l'attuazione – in ossequio all'articolo 1 della legge "Nuovi interventi per Venezia" – di interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico».

(0/1009/4/8) GRADARI

Credo che la discussione, anche se è stata sufficientemente stringata, ha toccato la sostanza dei problemi che non da oggi sono davanti all'attenzione del Parlamento e delle forze politiche, culturali e sociali del paese, non soltanto per quanto riguarda la realtà veneziana; e mi pare che colga una sollecitazione da parte della regione Veneto e dei comuni di Venezia e di Chioggia avanzata più volte in termini di proposte, di indicazioni e anche d'urgenza di interventi finanziari per porre al riparo la realtà socio-economica non solo urbanistica della laguna veneta e salvaguardarla nel suo equilibrio idrogeologico.

Credo che le osservazioni fatte dai colleghi intervenuti siano condivisibili nella direzione di dare un contributo affinchè l'intervento della collettività nazionale nella salvaguardia di Venezia sia improntato a criteri di efficacia, di urgenza e di produttività nell'impiego delle risorse finanziarie che si mettono a disposizione. Questo è lo spirito che giustifica alcune delle procedure adottate nel testo della Camera, che io nella relazione ho detto di condividere, proprio perchè se mancasse questo elemento, per la specificità e per la particolarità delle condizioni in cui si trova a operare Venezia, verrebbe meno lo sforzo che, se anche non ingente, pure è significativo, perchè 600 miliardi in tre anni non sono poca cosa. Quindi credo che lo spirito della discussione che si è svolta mi trovi concorde laddove cerca d'individuare le condizioni migliori per raggiungere risultati efficaci: Venezia è una realtà nazionale, costruita nel tempo, ma che ha una sua attualità proprio dal punto di vista economico e deve essere rilanciata non solo sul piano dell'immagine, ma anche delle strutture e della sua significanza economica e sociale.

Sono convinto che il contributo che il Senato ha dato non è di ratifica e ripetitivo del lavoro fatto alla Camera; sappiamo che in un sistema bicamerale può essere richiesto da parte nostra un intervento anche correttivo di alcuni meccanismi previsti dalla legge; epperò ci sono ragioni, come ho già detto nel corso della discussione generale, che mi fanno propendere perchè la legge venga esaminata nell'articolato e approvata dal Senato nel testo pervenutoci dalla Camera. Il che non vuol dire che si chiude un capitolo e non possono essere più recuperati successivamente momenti di correzione, interpretazione e realizzazione dei meccanismi che la stessa legge prevede (mi riferisco al rapporto tra Stato e enti locali per quanto riguarda la cessione degli immobili) e quindi non si possa intervenire successivamente, in tempi anche brevi, sulla base dell'esperienza e delle intese che si possono raggiungere con gli enti locali; so che in questi giorni una iniziativa del comune, nella persona del sindaco, nei confronti del

Ministro della difesa, sollecita una riflessione rispetto ad una iniziativa che veniva preannunciata in un emendamento. I colleghi della Commissione industria ci pongono un problema, nel parere che ci hanno inviato, che credo possa essere giustificato, ma che penso possa essere ricompreso nella considerazione che l'urgenza dell'approvazione della legge non può far venire meno condizioni successive di correzione del meccanismo legislativo. Questo è lo spirito per il quale mantengo il punto di vista di una approvazione del testo pervenuto dalla Camera.

Devo fare un'ultima osservazione ed è relativa al fatto che le leggi sono un momento di realizzazione della maturità di un problema e anche della maturità delle sollecitazioni e delle istanze politiche e sociali rispetto a un determinato problema, ma non sono un fatto statico; del resto lo dimostra il fatto che spesso il Parlamento ritorna su leggi che ha realizzato per rivederle non solo nei meccanismi, ma spesso anche nelle stesse impostazioni e direzioni d'intervento. Credo quindi che, anche nel prosieguo di questa legislatura, avremo altre occasioni per occuparci dei problemi di Venezia, così da fornire un contributo più ampio di quanto finora è stato possibile. Anche al di là delle motivazioni elettorali che contano poco, come possiamo vedere in questa vicenda come in altre, la nostra Commissione potrà sviluppare un'azione tesa non solo alla verifica dell'attuazione del disegno di legge, ma anche all'approntamento di indicazioni per successivi interventi legislativi che si renderanno necessari. Naturalmente, occorrerà un certo arco di tempo, mi sembra però che si sia messo in moto un processo avviato nella direzione, a mio parere, giusta.

Sarebbe riprovevole, al di là delle intenzioni, trovarci tra qualche anno a dover realizzare una riflessione severamente critica su quanto è stato fatto; mi auguro che così non sia per la capacità e del legislatore e dei soggetti localmente interessati, siano essi amministratori o operatori economici, che potranno dare un sostegno sociale e politico alla realizzazione del provvedimento.

So che a Venezia e nei centri della laguna c'è una grande attesa per la rapida definizione del disegno di legge in titolo; le polemiche sviluppatesi in questi giorni dimostrano che si è talmente sensibili al problema da non comprendere sempre i motivi che hanno comportato ritardi o intoppi nell'approvazione del testo in discussione. Credo però che anche questo sia il segno della vitalità e dell'urgenza del problema, nonchè della disponibilità dei veneziani ad occuparsene fino in fondo.

Passando ora agli ordini del giorno, esprimo parere favorevole su quello presentato dai senatori Degola, Pacini, Tomelleri e Colombo, che tende a risolvere una questione sorta dopo l'approvazione del disegno di legge da parte della Camera.

Parere ancora favorevole per l'ordine del giorno Gradari che recepisce un'indicazione contenuta in un ordine del giorno presentato nell'altro ramo del Parlamento ed accettato dal Ministro dei lavori pubblici.

Sono anche favorevole all'ordine del giorno dei senatori Pacini e Lotti, sebbene abbia delle perplessità rispetto all'indicazione finale laddove si dice: «e, in particolare a definire in modo organico un sistema di agevolazioni nel settore per i consumi energetici sulla base di apposite intese con gli enti fornitori al fine anche di evitare che, in modo surrettizio, e in assenza dei necessari presupposti giuridici, si introduca un regime di controllo sui prezzi diverso da quello vigente», perchè mi sembra sollevi una questione troppo ampia.

Parere favorevole, naturalmente, anche sull'ordine del giorno da me presentato assieme al senatore Angelin.

PADULA. signor Presidente, se mi è consentito, vorrei chiedere a lei e al sottosegretario se non sia il caso di modificare l'articolo 15 del disegno di legge in discussione. Da alcuni articoli di stampa che si sono occupati dell'argomento risulta infatti che alcuni degli immobili, attualmente in possesso dell'Amministrazione della difesa, a cui detto articolo fa riferimento, attualmente non sarebbero disponibili. Ricordo ai colleghi che, anche a seguito dell'approvazione della legge n. 171, la Difesa avrebbe dovuto dare in concessione alcuni immobili, ma che ciò non è avvenuto. Sarebbe indecoroso se la stessa cosa venisse a ripetersi. Fin quando i provvedimenti sono all'esame, credo sia il caso di correggerli se hanno degli errori obiettivi. Chiedo pertanto che il relatore e il sottosegretario ci dicano se esiste la smagliatura da me denunciata e se non sia il caso di sanarla. Non credo che il nostro desiderio di risolvere i problemi di Venezia debba giungere fino al punto di farci abbandonare il nostro ruolo, tanto più che l'altro ramo del Parlamento si è dichiarato disposto a riesaminare il provvedimento in tempi utili.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il Governo è pronto a modificare l'articolo 15. Allo stato attuale, infatti, alcuni degli immobili cui fa riferimento l'articolo in questione non sono disponibili, nè l'Amministrazione della difesa è in grado di operare in tempi rapidi il trasferimento delle strutture ivi esistenti.

Un secondo emendamento verrà poi presentato all'articolo 19, articolo che sostituisce al vigente regime di libera contrattazione, esistente per la fornitura delle fonti di energia e del metano in particolare, un sistema diverso con prezzi amministrati. L'emendamento governativo tende a correggere, quindi, tale deviazione rispetto alla normativa che la legge vigente impone.

COLOMBO Vittorino (V). Vorrei che fosse chiarita la proposta del governo in merito all'articolo 19.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il Governo ha proposto degli emendamenti all'articolo 19 e conseguenti modifiche anche all'articolo 23. Nell'articolo 19 è previsto che il prezzo venga determinato dal CIP. Questa previsione modifica il sistema di fornitura delle fonti di energia vigente. L'emendamento del Governo recita: «Allo scopo di sostenere la produzione vetraria muranese, di concorrere alla permanenza nell'isola della tradizionale attività, alle unità produttive artigianali ed industriali vetrarie, site nell'isola di Murano, è concesso un contributo in misura non superiore al 40 per cento del prezzo base del metano per forniture industriali fissato sulla base nazionale.

Il contributo, da commisurarsi ai quantitativi di gas metano consegnati dalla società fornitrice, è erogato annualmente con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro 30 giorni dell'entrata in vigore della presente legge».

DEGOLA. Cosa si prevede per la copertura?

GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* La copertura è prevista con l'emendamento sostitutivo all'articolo 23.

PACINI. Noi abbiamo sollevato anche un altro problema che l'emendamento proposto dal Governo all'articolo 19 non ha colto. In questo modo si reca una situazione di concorrenza anomala all'interno del mercato vetrario.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* L'emendamento del Governo solleva soltanto la società erogatrice dall'onere.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* L'emendamento del Governo sostitutivo dell'articolo 23 è il seguente:

Sostituire l'articolo 23 con il seguente:

Art. 23.

Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli da 1 a 18 della presente legge, valutati in lire 200 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1984-1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto ai fini del bilancio triennale 1984-1986, nel capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1984, alla voce: «Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia».

DEGOLA. Ma la copertura in questo caso è prevista soltanto per le spese attualmente previste dalla legge. Siccome l'emendamento del Governo introduce una ulteriore spesa...

GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Infatti a questa spesa supplisce con la seconda parte dell'emendamento sostitutivo all'articolo 23 che recita:

All'onere derivante dall'articolo 19, valutato ai prezzi attuali in lire 5.500 milioni all'anno, si provvede per l'anno finanziario 1984 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo ... pari a lire ... e per gli anni successivi mediante apposito stanziamento da iscrivere nella legge finanziaria.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti valutazioni di bilancio.

PADULA. Cinque miliardi e mezzo all'anno? Solo per l'isola di Murano?

GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Esprimo ora il parere sugli ordini del giorno presentati. Sull'ordine del giorno dei senatori Pacini e Lotti il parere del governo è contrario. In effetti nell'articolo 19 si è introdotta una norma che potrebbe far ravvisare un illecito comunitario, ma è giustificata dal fatto che si interviene a favore di un settore artigianale e industriale che ha particolari peculiarità. Se dovessimo estendere queste misure a tutta l'attività vetraria si rischierebbe di sollevare notevoli problemi

a livello comunitario. Resta fermo il fatto che il Governo potrà studiare opportune forme di intervento non in contrasto con le norme comunitarie.

Per gli altri due ordini del giorno, quello del senatore Gradari e quello dei senatori Angelin e Spano Roberto, il parere del Governo è complessivamente favorevole; tuttavia li accetta come raccomandazione. Il primo ordine del giorno è stato accettato come raccomandazione anche dalla Commissione industria. Il secondo invece è relativo alla possibilità per il comune di Chioggia di acquisire aree da destinare agli insediamenti produttivi ed il Governo lo accetta come raccomandazione. Il Governo accoglie infine l'ordine del giorno dei senatori Degola ed altri relativo all'università di Venezia.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Chiedo ai presentatori se intendono insistere per la votazione dei rispettivi ordini del giorno.

GRADARI. Non insisto per la votazione dell'ordine del giorno che ho presentato.

ANGELIN. Anch'io non insisto per la votazione dell'ordine del giorno che porta la mia firma.

PACINI. Personalmente insisto per la votazione dell'ordine del giorno presentato da me e dal collega, senatore Lotti, non fosse altro perchè nell'intervento della scorsa riunione feci presente il parere della Commissione industria che indicava come l'intervento del Governo in questo settore modificasse le regole di mercato, creando molte difficoltà. Se siamo d'accordo si può rivedere l'ultimo comma dell'ordine del giorno stesso, ma ritengo che debba essere comunque mantenuta la formulazione che si riferisce all'equilibrio di mercato.

PADULA. Ritengo opportuno denunciare la gravità di quanto contenuto nell'ordine del giorno presentato dai senatori Angelin e Spano, che il Governo ha accolto come raccomandazione.

Infatti, nel caso in esame, un ramo del Parlamento impegnerebbe il Governo, in sede di gestione patrimoniale, ad alienare o a cedere in concessione al comune di Chioggia beni demaniali. Proviamo ad immaginare quali potrebbero essere, in futuro, le conseguenze di un precedente del genere: sarebbe possibile trasferire ai comuni tutte le caserme d'Italia!

GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'ordine del giorno cui lei ha fatto riferimento, senatore Padula, è stato accolto dal Governo proprio perchè si intende dare priorità alla costruzione di caserme. Si opererebbero, quindi, alcuni trasferimenti e si destinerebbero taluni immobili (ed in maniera certamente più adeguata) alla salvaguardia di tutta l'area di Venezia.

Trattandosi di un caso particolare, non si può pertanto ritenere di applicare il medesimo criterio a tutto il territorio nazionale. Il riferimento, come le ripeto, è soltanto all'area di Venezia ed è motivato sia da particolari esigenze, sia dal particolare valore e significato dell'intervento. La questione sarebbe quindi diversa se, anzichè di Venezia, si trattasse di altre zone dell'Italia.

TOMELLERI. Venezia e Chioggia, però, non sono la stessa cosa.

DEGOLA. Anch'io, signor Presidente non insisto per la votazione, dichiarandomi soddisfatto dell'accoglimento dell'ordine del giorno da parte del Governo.

Desidero, tuttavia, ribadire che il problema della «Ca' Foscari» è piuttosto grave ed urgente. È stato peraltro a suo tempo deciso di presentare un ordine del giorno anzichè un emendamento in considerazione di talune valutazioni che sembravano prendere corpo, relative all'opportunità di approvare il provvedimento nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Essendo stato, però, manifestato da parte del rappresentante del Governo l'intendimento di presentare alcune proposte di modifica al disegno di legge in discussione preannuncio, a mia volta, la presentazione di un emendamento in proposito.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Ritengo opportuno, sempre che i proponenti siano d'accordo, rinviare la votazione dell'ordine del giorno presentato dai senatori Pacini e Lotti al momento dell'esame dell'articolo 19, alle cui disposizioni l'ordine del giorno stesso si riferisce.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

COLOMBO Vittorino (V.). Da quanto finora emerso dalla discussione, signor Presidente, risulta che si è preferito far ricorso alla presentazione di ordini del giorno piuttosto che di emendamenti sulla base di talune valutazioni relative alla opportunità di approvare il provvedimento in esame senza apportarvi modifiche.

Sarebbe pertanto opportuno, a mio avviso, passare a questo punto dall'esame degli ordini del giorno ad una discussione sull'ordine dei lavori.

Il rappresentante del Governo ha infatti poco fa preannunciato la presentazione di un emendamento all'articolo 15 del disegno di legge, facendo riferimento all'indisponibilità delle aree che nel medesimo articolo si prevede di alienare o di cedere in concessione. Non riesco peraltro a spiegarmi in base a quali valutazioni la Camera dei deputati abbia potuto approvare tale articolo, la cui formulazione dovrebbe essere modificata, a mio parere, quanto meno nel senso di precisare che l'alienazione o la cessione di cui trattasi potranno aver luogo soltanto quando le aree in questione si renderanno disponibili.

Non sto proponendo un emendamento, ma solo sollevando una questione. Ora, se il disegno di legge dovesse essere modificato anche solo per questo aspetto molto concreto, evidentemente potremmo cercare anche qualche altra soluzione, non più attraverso lo strumento dell'ordine del giorno, ma attraverso quello dell'emendamento. Analogo discorso vale per l'università di Venezia: giustamente il collega Degola afferma che, poichè è stato approvato un finanziamento per l'Istituto universitario di architettura di Venezia, si possono destinare i fondi complessivamente per l'università degli studi, senza prevedere ulteriori stanziamenti e senza sollevare un problema di copertura. A questo punto, in sostanza, secondo me si prospetta per la Commissione il problema se modificare o meno il disegno di legge in esame.

Comprendo che la decisione di modificare il testo può dare la stura ad una serie infinita di proposte che potrebbero riaprire e prolungare la discussione per un tempo inaccettabile; tuttavia mi pare di capire che da parte di tutti i Gruppi non esista assolutamente questa intenzione e non si intenda neanche approfittare di un eventuale emendamento per aggiungerne altri in relazione agli argomenti più disparati. Pertanto, se si raggiungesse questa sorta di *gentlemen's agreement* nel senso da me indicato, credo che potremmo approvare due o tre modifiche sostanziali al disegno di legge per correggere i punti che sono stati evidenziati: ad esempio è ridicolo sanzionare per legge la cessione di aree che poi non vengono cedute. Ad ogni modo, se esiste questa disponibilità da parte degli altri Gruppi, secondo noi si può apportare qualche limitata modifica in modo che, al massimo entro la settimana ventura, il provvedimento possa essere approvato; e riteniamo che così anche l'approvazione della Camera dei deputati non dovrebbe tardare eccessivamente.

Vorrei che fosse chiaro che a mio avviso la discussione sugli ordini del giorno è strettamente legata a questa possibilità di emendazione che – ripeto – da parte nostra non vuole essere un veicolo per stravolgere il provvedimento, o per introdurre nella discussione argomenti già accantonati o non presi in considerazione, o comunque per far passare surrettiziamente questioni di altro genere: si intende solo trovare una migliore soluzione per alcuni problemi che non appaiono soddisfacentemente risolti nel testo attuale. Pertanto chiedo ai rappresentanti degli altri Gruppi politici di esprimersi in proposito per sapere come possiamo procedere con i nostri lavori.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Colleghi, in effetti la proposta del senatore Colombo è formalmente accoglibile; tuttavia conoscete la mia opinione di relatore, contraria all'esame ed all'approvazione di emendamenti al disegno di legge. Comunque, come abbiamo già stabilito, possiamo accantonare l'ordine del giorno indipendentemente da questa possibilità di emendazione del testo.

LOTTI. Signor Presidente ho ascoltato con molta attenzione l'intervento del collega Vittorino Colombo il quale invitava cortesemente l'intera Commissione ad un comportamento riferibile al principio del *gentlemen's agreement*. Tuttavia devo sottolineare il rischio che correrebbe l'*iter* di questo disegno di legge se noi entrassimo nella logica di emendarlo.

È evidente che siamo di fronte ad un disegno di legge che ha fatto, sta facendo e forse farà molto discutere nel futuro, ma non vi è dubbio che l'urgenza dell'approvazione del provvedimento è oggettiva, considerate alcune precise scadenze connesse al bilancio dello Stato e l'improrogabile necessità di intervenire per la salvaguardia di Venezia. Forse sarebbe stato più opportuno procedere con maggior attenzione nell'altro ramo del Parlamento in relazione ad una serie di questioni che dal punto di vista tecnico-formale appaiono molto delicate: infatti, come abbiamo evidenziato nel corso della discussione, per quanto riguarda l'articolo 19 sarebbe stato certamente preferibile che i colleghi deputati avessero agito con più attenzione per valutare le conseguenze economiche causate dalle mutate condizioni di concorrenzialità delle imprese di Murano e quindi giungere a definire una forma di agevolazione, in questo caso relativa alle forniture di

metano, compatibile con l'esigenza di conservare un minimo di equilibrio tra le diverse imprese del settore. Inoltre, sarebbe stato, a mio avviso, opportuno che l'Ente nazionale idrocarburi fosse stato consultato: a quanto risulta, la decisione del CIP è stata assunta senza il necessario confronto con l'ENI.

Detto questo e considerato che la realtà di Venezia è del tutto particolare – come diceva il collega Tomelleri – vorrei sottolineare che il contenuto dell'articolo 19 trova una sua specifica motivazione: infatti le attività produttive che vengono esercitate nell'Isola di Murano presentano alcune diseconomie esterne (si pensi al problema dei trasporti) non riferibili ad altre situazioni. Tuttavia è altrettanto indiscutibile che questa norma introduce di fatto una differenziazione dei costi di produzione che non può non avere ripercussioni sul mercato.

Tenendo conto di tutte queste difficoltà, l'opinione del Gruppo comunista è che il Senato approvi il disegno di legge nello stesso identico testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati. D'altra parte l'ordine del giorno da me presentato insieme al collega Pacini è in grado, se accolto dal Governo, di correggere la situazione distorsiva che si verrebbe a creare: questo non significa affatto che anche per le altre imprèse si deve prevedere una riduzione del 40 per cento del prezzo base del metano. Infatti essa potrebbe essere anche inferiore: si tratta di valutare le diseconomie che potrebbero anche essere diverse da quelle dell'isola di Murano.

È altrettanto evidente, a mio avviso, che mantenere fermo l'attuale testo non impedisce al legislatore un successivo intervento per correggere le imperfezioni che si dovessero evidenziare in sede di esecuzione. Quindi non vedo la contraddizione tra l'approvazione di questo disegno di legge – pur con qualche giustificata riserva – e l'urgenza di lavorare bene e di licenziare questo provvedimento in tempi rapidi. Credo che il Governo dovrebbe rinunciare all'emendamento proposto con riferimento all'articolo 19, anche se mi rendo conto che esiste un problema di regolamentazione dei rapporti con l'ENI anche a livello comunitario; però tutto questo mi pare sia compatibile con l'attuale testo e con l'adozione da parte del Governo di singoli provvedimenti *ad hoc*.

Per concludere ribadisco da un lato la volontà del Gruppo comunista di approvare il provvedimento nello stesso testo che ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati e dall'altro la volontà di mantenere l'ordine del giorno presentato da me e dal collega Pacini perchè mi pare che introduca un principio corretto dal punto di vista costituzionale, che può essere seguito dal Governo con attente con attente e ponderate valutazioni.

PAGANI Maurizio. Da tutti gli interventi che si sono sviluppati nel corso della discussione generale si è evidenziato che questo è un disegno di legge «a pioggia», che presenta delle lacune e anche aspetti strani, ma si riferisce ad una realtà, quale quella di Venezia, che deve indubbiamente essere affrontata in termini di specificità, perchè altrimenti, globalmente, non ne usciremo certamente fuori. Questo è un concetto che si può sintetizzare in questo modo: il disegno di legge è sicuramente utile, potrebbe essere migliore, ma molte volte il meglio è nemico del bene. Quindi noi siamo del parere di mantenere l'impostazione data dal Presidente nella sua relazione e nel corso della replica e quindi ci associamo nell'approvare questo disegno di legge così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati. Anche il Governo dovrebbe adeguarsi all'orientamento di non presentare emenda-

menti, altrimenti ciò comporterebbe delle considerazioni imbarazzanti, per cui la via che è stata indicata, cioè della sottolineatura mediante ordini del giorno di alcuni punti controversi, può essere tale da giustificare successivi provvedimenti che vadano a correggere o a integrare la legge laddove certe norme siano considerate necessarie di mutamento.

Quindi raccomandiamo agli altri Gruppi politici di approvare il testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

CARTIA. In realtà i problemi che volevo porre erano legati agli articoli 15 e 19 e volevo chiedere se il Governo aveva intenzione di apportare qualche emendamento. Sembra che sia così: ciò innescherebbe una reazione di interessi in altri settori non solo dell'arte vetraria, ma anche di altri gruppi artigianali e lo stesso senatore Lotti ha detto che ciò potrebbe creare una situazione per cui altri gruppi andrebbero a chiedere successive riduzioni. A questo punto ritengo che a parte la considerazione del fatto che alla Camera è stato approvato l'articolo 15, non so se avendo interpellato il Ministero della difesa o comunque quello delle finanze per quanto riguarda le parti demaniali, ritengo che una sospensiva all'approvazione del progetto di legge per l'introduzione di questi emendamenti che potrebbero apportare una opportuna correzione, sarebbe necessaria, tenuto conto anche che come Gruppo repubblicano eravamo stati tra i promotori della legge. Una breve sospensiva non credo che ritarderebbe eccessivamente l'approvazione definitiva del provvedimento.

PACINI. Intendo chiarire la mia personale posizione. Gli ordini del giorno sono stati presentati e quindi risultano agli atti dei lavori della Commissione, però io avevo già detto nella precedente riunione e ripeto in questa che l'ordine del giorno, almeno quello presentato da me e dal senatore Lotti, era stato presentato perchè sembrava prevalere una linea di comportamento volta ad approvare il disegno di legge così come è, altrimenti avremmo presentato degli emendamenti, tipo quello presentato questa mattina dal senatore Padula e che sostanzialmente troverebbe il nostro accordo. La logica che era stata precedentemente affermata, cioè quella dell'approvazione del testo pervenuto dalla Camera, questa mattina viene ad essere modificata, non per iniziativa dei colleghi della Commissione, ma mi sembra per iniziativa del Governo. Quindi c'è un ribaltamento della logica che noi avevamo imboccato la volta precedente e che potrebbe far anche ripensare sull'utilità o meno di presentare degli emendamenti all'articolo 19. Però a me pare che la proposta del senatore Vittorino Colombo ci permette di uscire da questa situazione di stallo in cui si sta trovando la Commissione. Se entrassimo nell'esame degli articoli, approfondendoli, potrebbe anche verificarsi il caso, qualora il Governo insistesse negli emendamenti per cui il disegno di legge dovrebbe tornare alla Camera, di un qualche altro emendamento che noi riteniamo migliorativo rispetto al testo della Camera. Se entriamo nella discussione dell'articolato, teniamo sospesi gli ordini del giorno, ne discutiamo al momento in cui arriveremo agli argomenti specifici e a quel momento vedremo il da fare. A quel punto, se vanno avanti gli emendamenti, probabilmente gli ordini del giorno cadono, se non si fanno, gli ordini del giorno resteranno e la Commissione deciderà quello che vuol fare, tenendo conto del parere del Governo, ma tenendo conto anche delle

situazioni reali che questo disegno di legge crea non soltanto per l'area di Venezia.

Con questa precisazione vengo a sostegno della tesi del collega Vittorino Colombo che mi sembra quella che possa consentire di procedere con una certa speditezza nell'esame di questo disegno di legge che tutti quanti riteniamo essere urgente per le sorti di Venezia.

COLOMBO Vittorino (V). Signor Presidente, propongo di sospendere per pochi minuti la seduta.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, sospendo la seduta.

I lavori vengono sospesi alle ore 11,40 e sono ripresi alle ore 11,50.

DEGOLA. Poichè mi sembra che questi dieci minuti di sospensione non siano stati sufficienti a che si determinasse un orientamento comune abbastanza vasto tra i Gruppi della Commissione, vorrei proporre al signor Presidente di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge in esame alla prossima settimana, tenuto anche conto del fatto che vi è un certo interesse da parte di alcuni di noi ad andare alla Camera.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Mi associo alla richiesta del senatore Degola, anche perchè la Presidenza del Consiglio sollecita l'amministrazione del Ministero dei lavori pubblici ad addivenire ad un concerto con il Ministero delle partecipazioni statali e con quello della difesa.

LOTTI. Il Gruppo comunista è contrario alla proposta del senatore Degola e soprattutto esprime grosse riserve sulla dichiarazione testè fatta dal sottosegretario Gorgoni.

Io trovo veramente strano che il Governo si accorga soltanto oggi che vi è un disegno di legge relativo ai problemi di Venezia e che in relazione ad esso deve attivare un concerto tra più Ministeri. Pertanto, mi chiedo se il Governo ha seguito con la dovuta attenzione alla Camera l'*iter* di questo provvedimento ed esprimo stupore, nonchè rammarico, in quanto ritengo che su una questione così importante come quella di Venezia vi siano state leggerezze comportamentali veramente gravi da parte dell'Esecutivo.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Vorrei solo chiarire che da parte del Governo il disegno di legge è stato seguito con la massima attenzione e che non è colpa del Governo se nè alla Camera, nè al Senato è stato preventivamente richiesto il parere della Commissione difesa. Il Governo infatti soltanto in quelle sedi avrebbe potuto avanzare quei rilievi che in tal modo ha avuto occasione di fare soltanto nel momento in cui complessivamente il provvedimento è stato esaminato.

PRESIDENTE. Per amor di verità, devo dirle però che quasi tutte le proposte di legge presentate alla Camera, salvo quella repubblicana, contenevano al loro interno a proposito degli immobili da cedere esattamente l'elencazione che si ritrova poi nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento.

BASTIANINI. Mi rimetto alle decisioni della Commissione, ma esprimo la preoccupazione che questo rinvio possa provocare gravi ritardi nell'approvazione di un provvedimento indispensabile per il cambiamento di rotta negli interventi per Venezia.

MASCIADRI. Mi associo alla dichiarazione del senatore Bastianini e la faccio mia con le stesse argomentazioni. Infatti, il rinvio può far slittare troppo in là l'approvazione di un disegno di legge che invece dovrebbe essere approvato a tamburo battente. Dobbiamo renderci conto che si tratta soltanto di 600 miliardi a favore di una città che avrebbe bisogno invece di interventi per migliaia di miliardi e che un anno è già stato perso inutilmente. Ovviamente, 600 miliardi sono sempre qualcosa, però, rispetto alle esigenze della città di Venezia non sono sufficienti e quindi non capisco la ragione per cui si vuole correre il rischio di rendere ancora più pesante una situazione già drammatica.

Per queste ragioni, sono per una rapida approvazione del provvedimento e a tal fine invito il Governo a ritirare i suoi emendamenti.

GRADARI. Esprimo la mia contrarietà a qualunque forma di rinvio.

Mi permetto di evidenziare che l'*iter* di questo disegno di legge, al di là di quanto è stato maturato in sede di discussione tra le forze locali e poi successivamente a livello nazionale negli ambiti di competenza, ha avuto dei momenti rispetto ai quali siamo stati legittimati, come veneziani prima e successivamente anche come parlamentari, a ritenere che da non poche parti, anche se facilmente individuabili, ci fosse se non proprio la determinazione ad insabbiare il provvedimento, quanto meno a renderlo sempre più difficile e tortuoso. Poichè però si è arrivati finalmente ad un'intesa di carattere generale in sede locale e, attraverso l'approvazione della Camera, anche in sede nazionale, non comprendo come a questo punto non si possa licenziare, pur tenendo conto di tutti i rilievi che sono stati fatti, un provvedimento che ha un carattere di estrema urgenza, riservandoci di apportarvi le necessarie correzioni con provvedimenti successivi, rispetto ai quali la stessa approvazione e l'evidenza che abbiamo dato agli ordini del giorno ci consentono come legislatori di non avere complessi di inferiorità rispetto al fatto che non ci siamo accorti di certe imperfezioni.

Pertanto, sono del parere che si debba procedere ad una sollecita approvazione del disegno di legge con l'impegno di tutti però a renderlo anzitutto attuabile, ma anche eventualmente più perfetto e puntuale.

PAGANI Maurizio. Io non posso che ribadire le cose dette nel mio precedente intervento ed insistere sull'urgenza nell'approvazione di questo disegno di legge anche perchè i due argomenti sottoposti alla nostra attenzione, che pure andrebbero rivisti e approfonditi, non sono comunque tali da impedire l'applicazione del disegno di legge nel suo complesso.

Vorrei inoltre sottolineare il pericolo che, qualora si procedesse a delle modifiche, si potrebbe riaprire di nuovo il ping pong tra Camera e Senato e, con i tempi che corrono, chissà quando riusciremmo ad approvare il provvedimento.

Per tali motivi noi siamo per procedere alla approvazione del disegno di legge nel testo pervenutoci.

DEGOLA. Signor Presidente, visto che la mia proposta di rinvio non ha trovato accoglimento da parte dei Gruppi, la ritiro.

PADULA. Signor Presidente, vorrei sapere se i Presidenti delle due Camere hanno autorizzato la prosecuzione dei nostri lavori e chiedo la sospensione della seduta; le chiedo inoltre di mostrarmi la copia dell'autorizzazione scritta del presidente Cossiga.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. In merito al rilievo del senatore Padula, mi pare che in effetti spesso perdiamo il punto di equilibrio e credo che invece lo dobbiamo recuperare velocemente. Pertanto devo dichiarare quanto segue.

Ho ricevuto in via indiretta dagli uffici una sollecitazione (questo è importante che sia a verbale perchè è stato richiesto un atto scritto e perchè ne sia data contezza a tutti) a sospendere la seduta. Mi sono preoccupato, non di derogare a una norma regolamentare – come è stato detto – ma di comunicare immediatamente con il Presidente del Senato, che si trova presso l'Aula della Camera, e l'ho contattato telefonicamente, in vostra presenza, per prospettargli la possibilità di un'ulteriore prosecuzione dei nostri lavori, considerata l'importanza e l'urgenza del provvedimento riguardante Venezia. Il Presidente del Senato ha detto che mi avrebbe richiamato lui dopo essersi consultato con il Presidente della Camera. Mancando sin qui ogni comunicazione al riguardo, per me questo ha un significato inequivoco, e cioè che la prosecuzione dei nostri lavori è autorizzata. Non vedo come potrei rispondere diversamente alle sollecitazioni del senatore Padula.

TOMELLERI. Signor Presidente, vorrei porre l'accento sul carattere straordinario e urgente del provvedimento in discussione. Già la legge n. 171 del 1973 ha visto trascorrere un certo numero di anni prima che fossero spese le cifre stanziate e siamo così arrivati agli anni 1975-1976. Allo stesso modo, ora corriamo il rischio di far passare il triennio di cui al provvedimento in esame senza che nessuna cifra qui prevista venga spesa per la città di Venezia. Questa è la realtà, perchè le procedure che poi dovranno intervenire – le approvazioni, gli appalti, eccetera – comporteranno di certo tempi lunghissimi.

Se vogliamo dire che abbiamo dei grossi dubbi sull'intero provvedimento si tratta di una cosa diversa, ma allora dobbiamo buttare via anche la legge n. 171 e ragionare su un testo di legge nuovo, dire che i 600 miliardi sono una sciocchezza, che gli studi su Venzia devono essere approfonditi e prevedere uno stanziamento programmato per una decina di anni. In effetti i 600 miliardi stanziati con questo provvedimento a favore di Venezia – lo dicevo prima – con la svalutazione diventeranno 500, a parte il fatto che poi, quando si affronteranno concretamente i problemi, la situazione lagunare richiederà erogazioni molto superiori. È di tutta evidenza che questi 600 miliardi rappresentano un'inezia rispetto allo stanziamento globale che lo Stato dovrà disporre. Venezia infatti non ha più la fortuna che aveva una volta di fare ruberie nell'Oriente, di portarsi a casa gli ori, i cavalli, di imporre la sua forza sulla terraferma portando via i raccolti, permettendosi i lussi che si è permessa e raggiungendo la *grandeur* a tutti nota. Vivendo in questo contesto sociale, o è lo Stato che l'aiuta oppure Venezia sarà destinata ad affondare.

Ora, il palleggio fra il Senato e la Camera non risolve certo il problema e corriamo il rischio di essere additati all'opinione pubblica come degli insipienti. Non a caso infatti si dice che l'acqua alta di novembre è colpa del Senato che ha voluto rinviare ancora l'esame del provvedimento per Venezia, mentre invece se lo approviamo si dice che l'acqua alta non è più colpa nostra.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Faccio mie le sue ultime parole, senatore Tomelleri, perchè in effetti, rispetto all'aggiornamento della discussione generale che avevamo stabilito, la cosa che mi ha preoccupato di più è stato il fatto che la stampa, quella di Venezia in particolare, ha addebitato al Senato l'iniziativa di bloccare il provvedimento per Venezia. Ho letto questo sui giornali e ho dovuto rilasciare una dichiarazione per correggere tale opinione e impressione.

COLOMBO Vittorino (V.). Signor Presidente, mi associo a quanto detto dal collega Tomelleri, aggiungendo l'auspicio – ne ho accennato anche prima – che i lavori della Commissione continuino a svolgersi in un clima disteso e costruttivo, al di là di formalistici richiami al Regolamento. Nessuno infatti evidentemente intende violare le norme nella sostanza, ma se gli aspetti regolamentari vengono puntigliosamente e specificamente richiamati, in determinate circostanze possono alterare il clima positivo di cui parlavo, certamente non con buoni risultati per i nostri lavori.

È in questo senso che prima avevo auspicato una sorta di accordo tra i Gruppi che andasse appunto al di là di una formale discussione regolamentare. Ritengo che questa potesse essere una via positiva tale da consentirci di approvare in giornata il testo di legge con qualche emendamento. Mi associo tuttavia agli auspicii del collega Tomelleri, riconfermando che la nostra posizione è sempre stata quella di una sollecita approvazione del disegno di legge in esame, ma non potevamo chiudere gli occhi di fronte ad alcuni aspetti di una certa rilevanza che sono qui contenuti, non tanto in termini di fatto quanto in termini di principio. Ad esempio, in merito all'articolo 19, il problema della violazione delle norme CEE o dell'alterazione del mercato in un certo settore è certamente più importante dei 5 miliardi 500 milioni di spesa previsti, anche se – intendiamoci – non è che fossimo contrari alla spesa in sè e per sè.

Con tale spirito – ripeto – ritenevo che fosse possibile trovare la via per introdurre alcuni emendamenti e che l'accordo potesse essere limitato a questo, nella convinzione che il dibattito alla Camera non poteva portare a ritardi ulteriori perchè limitato a discutere solo le nostre modifiche. Dal momento che ciò non è stato ritenuto possibile dagli altri Gruppi, noi ne prendiamo atto, ma diciamo – sommessamente, se volete – che questo, a nostro parere, non è un buon modo di legiferare. Non è sempre vero, infatti, che sia meglio decidere immediatamente piuttosto che rinviare di qualche ora, e qui in effetti si trattava di deliberare, se non questa mattina, nel pomeriggio, non più in là; però la maggioranza ha ritenuto che questo non sia possibile e quindi approviamo il disegno di legge nel suo complesso così com'è.

Naturalmente esprimeremo il nostro giudizio articolo per articolo sui punti rispetto ai quali abbiamo sollevato riserve che riteniamo sussistano tuttora e di cui deve restare traccia a verbale, perchè è giusto che i problemi

che abbiamo rilevato, se non vengono risolti non per nostra volontà, vengano quanto meno evidenziati.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. A conclusione di questa nostra discussione su come procedere, devo ricordare, per verità di cronaca, che la Camera ha impiegato 28 giorni per sistemare il testo. Voi sapete pure che è stata necessaria un'iniziativa parlamentare per adottare questo provvedimento, in quanto in sede di Governo non si raggiungeva un accordo sul testo.

Dobbiamo quindi tener conto pure di questo, anche se così facendo indubbiamente siamo costretti a procedere su una strada più impervia a dolorosa, che è quella di rinunciare a modifiche migliorative.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

È autorizzata, nel triennio 1984-1986, l'attuazione di interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico per un onere complessivo di 600 miliardi, ripartito in ragione di lire 200 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986.

È approvato.

Art. 2.

Lo stanziamento di cui all'articolo 1 è così ripartito:

a) lire 341 miliardi e 500 milioni per interventi di competenza dello Stato;

b) lire 80 miliardi per interventi di competenza della regione Veneto;

c) lire 145 miliardi per interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia;

d) lire 21 miliardi per la concessione di un contributo straordinario al Provveditorato al porto di Venezia;

e) lire 10 miliardi per la conversione produttiva di aziende attualmente esistenti nelle zone industriali;

f) lire 2 miliardi per la copertura finanziaria della minore entrata di cui all'articolo 8, secondo comma;

g) lire 500 milioni per il Ministero per i beni culturali e ambientali.

È approvato.

Art. 3.

La somma di cui alla lettera *a*) dell'articolo 2, destinata ad interventi di competenza dello Stato, è così utilizzata:

a) lire 238 miliardi, di cui lire 86 miliardi nell'esercizio 1984, lire 63 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 89 miliardi nell'esercizio 1986, per studi, progettazioni, sperimentazioni ed opere volte al riequilibrio idrogeologico

della laguna, all'arresto e all'inversione del processo di degrado del bacino lagunare e all'eliminazione delle cause che lo hanno provocato, all'attenuazione dei livelli delle maree in laguna, alla difesa, con interventi localizzati, delle «insulae» dei centri storici e a porre al riparo gli insediamenti urbani lagunari dalle «acque alte» eccezionali, anche mediante interventi alle bocche di porto con sbarramenti manovrabili per la regolazione delle maree, nel rispetto delle caratteristiche di sperimentalità, reversibilità e gradualità contenute nel voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 201 del 1982;

b) lire 3 miliardi e 500 milioni, di cui lire 1 miliardo e 500 milioni nell'esercizio 1984, lire 1 miliardo nell'esercizio 1985 e lire 1 miliardo nell'esercizio 1986, per la ristrutturazione e l'acquisto di attrezzature occorrenti per il servizio vigilanza ed antinquinamento di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nonchè per le spese relative al personale di cui all'articolo 7, valutate in lire 330 milioni in ciascun anno;

c) lire 20 miliardi, di cui lire 9 miliardi nell'esercizio 1984, lire 7 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 4 miliardi nell'esercizio 1986, per marginamenti lagunari;

d) lire 7 miliardi e 500 milioni, di cui lire 2 miliardi e 500 milioni nell'esercizio 1984, lire 2 miliardi e 500 milioni nell'esercizio 1985 e lire 2 miliardi e 500 milioni nell'esercizio 1986, per opere portuali marittime a difesa del litorale;

e) lire 20 miliardi, di cui lire 7 miliardi nell'esercizio 1984, lire 8 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 5 miliardi nell'esercizio 1986, per il restauro di edifici demaniali e di quelli di carattere storico ed artistico destinati all'uso pubblico;

f) lire 16 miliardi e 500 milioni, di cui lire 6 miliardi nell'esercizio 1984, lire 8 miliardi e 500 milioni nell'esercizio 1985 e lire 2 miliardi nell'esercizio 1986, per il recupero del complesso edilizio dell'Arsenale;

g) lire 13 miliardi, di cui lire 5 miliardi nell'esercizio 1984, lire 4 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 4 miliardi nell'esercizio 1986, per l'esecuzione di opere di consolidamento e di sistemazione di ponti, canali e di fondamenta su canali;

h) lire 9 miliardi, di cui lire 3 miliardi nell'esercizio 1984, lire 3 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 3 miliardi nell'esercizio 1986, per la sistemazione dei corsi d'acqua naturali ed artificiali rilevanti ai fini della salvaguardia di Venezia e della laguna;

i) lire 2 miliardi, di cui lire 1 miliardo nell'esercizio 1984 e lire 1 miliardo nell'esercizio 1985, per il restauro e la conservazione del patrimonio artistico mobiliare pubblico;

l) lire 7 miliardi, di cui lire 3 miliardi nell'esercizio 1984, lire 2 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 2 miliardi nell'esercizio 1986, per studi e progettazioni relativi alle opere di competenza dello Stato per l'aggiornamento degli studi sulla laguna, con particolare riferimento ad uno studio di fattibilità delle opere necessarie ad evitare il trasporto nella laguna di petroli e derivati, a ripristinare i livelli di profondità dei canali di transito nei termini previsti dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, e compatibili col traffico mercantile, nonchè all'apertura delle valli da pesca;

m) lire 5 miliardi, di cui lire 2 miliardi nell'esercizio 1984, lire 1 miliardo nell'esercizio 1985 e lire 2 miliardi nell'esercizio 1986, per interventi di edilizia universitaria per l'Istituto universitario di architettura di Venezia.

Gli interventi di cui al precedente comma sono esentati dalla disciplina prevista dagli articoli 6 e 12 della legge 16 aprile 1973, n. 171, nonchè dalle conseguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a procedere mediante ricorso ad una concessione da accordarsi in forma unitaria a trattativa privata, anche in deroga alle disposizioni vigenti, a società, imprese di costruzione, anche cooperative, o loro consorzi, ritenute idonee dal punto di vista imprenditoriale e tecnico-scientifico, nell'attuazione degli interventi di cui alle precedenti lettere *a*), *c*), *d*) ed *l*), nonchè a procedere mediante ricorso a concessione anche per gli altri interventi previsti dal presente articolo, sentito, in relazione alle connesse convenzioni, il Comitato di cui all'articolo 4.

Con proprio decreto, il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle convenzioni, definisce le modalità e le forme di controllo sull'attuazione delle opere affidate in concessione.

CARTIA. Poichè sono stati presentati dal Governo alcuni emendamenti ad articoli del disegno di legge, che il Governo stesso ha raccomandato di accogliere, qualora la possibilità di emendare il testo si concretizzasse a quel riguardo, dovremmo, a mio avviso, mantenere la possibilità di emendare anche l'articolo 3. Pertanto, per mantenere detta possibilità, propongo di accantonare, per il momento, l'articolo 3.

MASCIADRI. Sono contrario all'accantonamento.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la proposta di accantonamento dell'articolo 3, avanzata dal senatore Cartia.

Non è approvata.

COLOMBO Vittorino (V.). Preannuncio l'astensione dei senatori democristiani limitatamente alla lettera *m*) del primo comma, motivata dalla considerazione che gli interventi di edilizia universitaria avrebbero dovuto riguardare l'intera università di Venezia.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Art. 4.

È istituito un Comitato costituito dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, dal Ministro dei lavori pubblici, che può essere delegato a presiederlo, dal Ministro per i beni culturali ed ambientali, dal

Ministro della Marina mercantile, dal Ministro per l'ecologia, dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, dal Presidente della Giunta regionale del Veneto, dai sindaci dei comuni di Venezia e Chioggia, o loro delegati; nonchè da due rappresentanti dei restanti comuni di cui all'articolo 2, ultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, designati dai sindaci con voto limitato.

Segretario del Comitato è il presidente del Magistrato alle acque, che assicura, altresì, con le strutture dipendenti, la funzione di segreteria del Comitato stesso.

Al Comitato è demandato l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge. Esso esprime suggerimenti circa una eventuale diversa ripartizione dello stanziamento complessivo autorizzato in relazione a particolari esigenze connesse con l'attuazione dei singoli programmi di intervento.

Il Comitato trasmette al Parlamento, alla data di presentazione del disegno di legge relativo alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi.

È approvato.

Art. 5.

La somma di cui alla lettera *b*) dell'articolo 2, destinata a interventi di competenza regionale, è così utilizzata:

a) lire 68 miliardi, di cui lire 19 miliardi nell'esercizio 1984 e lire 49 miliardi nell'esercizio 1985, per l'esecuzione ed il completamento da parte dei comuni di cui all'articolo 2, ultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, di opere di approvvigionamento idrico, igienico-sanitario, nonchè di impianti di depurazione;

b) lire 12 miliardi, di cui lire 5 miliardi nell'esercizio 1984, lire 5 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 2 miliardi nell'esercizio 1986, per opere di ristrutturazione dell'ospedale civile dei SS. Giovanni e Paolo.

Per l'attuazione degli interventi di cui al comma precedente, la regione Veneto è autorizzata ad assumere impegni sino alla concorrenza di lire 68 miliardi per quelli di cui alla lettera *a*) e di lire 12 miliardi per quelli di cui alla lettera *b*).

I relativi pagamenti saranno regolati in modo da non superare il limite di lire 24 miliardi per il 1984, di lire 54 miliardi per il 1985 e di lire 2 miliardi per il 1986.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici, su proposta della regione Veneto, sentito il Comitato di cui all'articolo 4, si provvederà ad una eventuale diversa ripartizione dello stanziamento complessivo autorizzato, in vista di particolari esigenze connesse all'attuazione dei singoli programmi di intervento.

Art. 6.

La somma di cui alla lettera *c*) dell'articolo 2, destinata ad interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia, è così utilizzata:

a) lire 87 miliardi, di cui lire 22 miliardi nell'esercizio 1984, lire 22 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 43 miliardi nell'esercizio 1986, per la acquisizione ed il restauro e risanamento conservativo di immobili da destinare alla residenza, nonchè ad attività sociali e culturali, produttive, artigianali e commerciali essenziali per il mantenimento delle caratteristiche socio-economiche degli insediamenti urbani lagunari, compresi quelli finalizzati all'apprestamento di sedi sostitutive necessarie in conseguenza di altri interventi di restauro e risanamento;

b) lire 20 miliardi, di cui lire 5 miliardi nell'esercizio 1984, lire 5 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 10 miliardi nell'esercizio 1986, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nonchè per la sistemazione di ponti, canali e fondamenta sui canali di competenza comunale;

c) lire 28 miliardi, di cui lire 5 miliardi nell'esercizio 1984, lire 5 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 18 miliardi nell'esercizio 1986, per l'assegnazione da parte dei comuni di Venezia e Chioggia di contributi per l'esecuzione di opere di restauro e risanamento conservativo del patrimonio immobiliare privato;

d) lire 10 miliardi nell'esercizio 1984 per l'acquisizione di aree da destinare ad insediamenti produttivi e per la urbanizzazione primaria e secondaria delle stesse.

Al comune di Chioggia è assegnato il 15 per cento delle somme di cui ai punti *a*), *b*) e *c*) del precedente comma. Nell'ambito delle somme indicate alle lettere *a*), *b*) e *c*) del primo comma, gli enti competenti possono impiegare importi non superiori al 2 per cento delle somme suddette per lo svolgimento di studi e ricerche attinenti alle finalità della presente legge e alle competenze degli enti medesimi.

La complessiva somma di lire 145 miliardi finalizzata alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 42 miliardi per l'esercizio 1984, di lire 32 miliardi per l'esercizio 1985 e lire 71 miliardi per l'esercizio 1986, per essere assegnata annualmente ai comuni di Venezia e Chioggia in relazione alle previsioni dei programmi comunali relativi agli interventi di cui al precedente primo comma.

I comuni di Venezia e Chioggia, nell'ambito delle assegnazioni annuali, sentito il Comitato di cui all'articolo 4, potranno procedere ad una diversa utilizzazione delle somme previste, sempre nei limiti dello stanziamento autorizzato nel triennio.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici, su proposta dei comuni di Venezia e Chioggia, sentito il Comitato di cui all'articolo 4, si provvederà ad una eventuale diversa ripartizione dello stanziamento complessivo autorizzato, in vista di particolari esigenze connesse all'attuazione dei singoli programmi di intervento.

È approvato.

Art. 7.

Il comitato tecnico-scientifico di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è soppresso.

Il Magistrato alle acque è autorizzato ad assumere, anche in deroga alle vigenti disposizioni, con contratto di diritto privato, per le esigenze organizzative connesse alla presente legge, il personale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, nel limite delle unità disponibili dopo l'applicazione dell'articolo 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312, integrato dalle sottoindicate unità;

a) periti industriali elettronici: 2;
b) diplomati nautici: 1;
c) vigilanti lagunari: 5;
d) operatori centro calcolo: 5;
e) programmatori: 2.

Lo stesso Magistrato è altresì autorizzato ad assumere, in deroga alle vigenti disposizioni, il personale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, entro il limite di spesa fissato dalla stessa legge.

I contratti hanno durata triennale.

È approvato.

Art. 8.

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, nell'ambito dell'importo indicato alla lettera *a*) del precedente articolo 6, possono essere acquisiti, anche mediante trattativa privata, aree ed edifici ricadenti in Venezia insulare, nelle isole della laguna ed in Chioggia, necessari alla realizzazione delle opere di cui al successivo terzo comma.

Nei contratti stipulati per le acquisizioni di cui al precedente comma, il cedente non è tenuto al pagamento dell'INVIM, i trasferimenti sono esenti dall'imposta di registro, dai diritti catastali e dalle imposte ipotecarie, e i diritti notarili sono ridotti alla metà. Alla copertura della minore entrata derivante dalla predetta disposizione, valutata in lire 2 miliardi, di cui lire 500 milioni nell'anno finanziario 1985 e lire 1.500 milioni nell'anno finanziario 1986, si fa fronte con l'utilizzo della somma di cui al punto *f*) dell'articolo 2.

Le opere che possono essere eseguite nell'ambito dell'importo indicato alla lettera *a*) del precedente articolo 6 sono le seguenti:

a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo sul patrimonio immobiliare dei comuni, già tale o divenuto tale ai sensi del primo comma del presente articolo, degli immobili di cui al successivo articolo 15, nonchè di quelli di cui all'articolo 11, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791;

b) apprestamento o costruzione di unità edilizie da destinare alla residenza ed alle attività connesse, nonchè alle attività sociali e culturali, produttive, artigianali e commerciali necessarie per la sistemazione temporanea o definitiva degli abitanti e delle attività da trasferire a causa degli interventi di risanamento o comunque in attuazione degli strumenti urbanistici. Tra gli interventi di cui alla presente lettera *b*) sono comprese anche le opere da realizzare nell'ambito del territorio comunale, necessarie al trasferimento della residenza del personale dipendente dal Ministero della difesa dell'Arsenale di Venezia, nonchè quelle necessarie ai sensi dell'artico-

lo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791;

c) costruzione di edifici, impianti ed opere necessari per l'urbanizzazione generale di Venezia insulare, delle isole della laguna e del centro storico di Chioggia e per le relative urbanizzazioni primarie e secondarie, anche a completamento degli interventi di edilizia sovvenzionata finanziati con leggi ordinarie dello Stato.

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, gli interventi di cui al precedente comma possono essere realizzati anche in regime di concessione.

È approvato.

Art. 9.

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni culturali ed ambientali redige un elenco aggiornato dei beni immobili da assoggettare alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089, siti nel territorio dei comuni di Venezia e di Chioggia.

Il Ministro per i beni culturali ed ambientali può rinunciare all'acquisto ai sensi dell'articolo 31 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, dell'immobile posto in vendita, trasferendo al comune interessato la facoltà di procedere all'acquisto, anche utilizzando a tale scopo i fondi di cui alla presente legge.

Per i fini di cui alla presente legge è assegnata al Ministero per i beni culturali ed ambientali per l'anno finanziario 1985 la somma di cui al punto *g*) dell'articolo 2.

È approvato.

Art. 10.

Ogni trasferimento a titolo oneroso avente ad oggetto un bene immobile sito nel centro storico dei comuni di Venezia e di Chioggia deve essere comunicato ai rispettivi sindaci almeno trenta giorni prima della stipula del relativo contratto, anche se preliminare.

È approvato.

Art. 11.

Nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, i comuni determinano, con deliberazione del consiglio comunale, i criteri per l'assegnazione dei contributi di cui alla lettera *c*) dell'articolo 6 agli aventi diritto, nonchè l'entità percentuale dei contributi assegnabili in relazione alle categorie di opere ed alla entità della spesa.

Sono assistiti da contributi in conto capitale, in misura variabile dal 50 per cento fino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile dal comune, gli interventi di manutenzione, restauro o risanamento conservativo concernenti:

a) le strutture portanti delle unità edilizie, compreso il ripristino delle murature portanti anche sommerse, ove degradate o pericolanti;

b) gli intonaci esterni ed i rivestimenti nonchè i provvedimenti necessari per evitare la risalita dell'umidità lungo le murature;

c) i manti di copertura nonchè le sottostanti strutture, se degradate, e le sovrastrutture;

d) le altre parti comuni delle unità edilizie.

Gli interventi di manutenzione, restauro o risanamento conservativo relativi alle singole unità immobiliari sono assistiti da contributi in conto interessi su mutui da contrarre fino alla misura del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Ai fini della determinazione della spesa ammissibile, l'importo dei lavori va maggiorato di una aliquota fissa ed invariabile del 5 per cento per spese generali e tecniche.

I contributi i cui al terzo comma sono concessi soltanto per interventi facenti parte di un complesso sistematico di opere che ricomprendano quelle di cui al secondo comma del presente articolo, ovvero qualora le unità immobiliari interessate appartengano ad edifici le cui strutture portanti e le cui parti esterne si trovino in buono stato di conservazione.

Ove la maggioranza, espressa in millesimi, dei proprietari di un'unità edilizia abbia richiesto i contributi per interventi di cui al secondo comma del presente articolo, il comune invita i restanti proprietari a concorrere alla realizzazione degli interventi, fissando loro un termine, trascorso il quale il comune si sostituisce ai proprietari dissenzienti, ponendo la spesa relativa a carico dei medesimi, detratto il contributo loro concedibile.

La concessione dei contributi di cui al secondo e terzo comma del presente articolo è subordinata alla stipula di una convenzione, ovvero alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo, con cui i proprietari si impegnino:

a) a rispettare le prescrizioni relative alle caratteristiche dell'intervento;

b) ad abitare o a utilizzare direttamente gli immobili interessati per un periodo non inferiore a dieci anni a partire dalla data di ultimazione degli interventi, ovvero a locarli per lo stesso periodo alle condizioni concordate con il comune, che tengano conto del reddito dell'immobile prima del restauro o del risanamento e delle spese sostenute, ridotte del contributo ricevuto;

c) ad assicurare la manutenzione continua degli immobili.

Qualora il proprietario provveda a trasferire a qualsiasi titolo per atto tra vivi l'immobile entro dieci anni dall'avvenuto restauro o risanamento, gli obblighi e i vincoli di cui al sesto comma del presente articolo sono trasferiti all'acquirente per il periodo residuo. Qualora il proprietario non rispetti gli obblighi assunti o intenda liberarsene, deve restituire al comune in una unica soluzione il contributo ricevuto, maggiorato degli interessi sino ad allora maturati valutati al tasso di sconto. Ogni patto contrario ai precedenti obblighi è nullo. Il comune utilizza le somme così acquisite destinandole ai fini di cui all'articolo 6.

I contributi di cui al terzo comma del presente articolo sono concessi, per l'effettuazione dei relativi interventi, anche a chi li esegua in concessione godendo del diritto di uso di immobili di proprietà del comune o di altri enti pubblici.

È approvato.

Art. 12.

Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui alla lettera *d*) del primo comma dell'articolo 6, il comune di Venezia può anche affidare in concessione la progettazione e la realizzazione delle opere medesime.

Le aree urbanizzate sono assegnate ad aziende, società o consorzi, con diritto di superficie e per un periodo non inferiore ai sessanta e non superiore ai novantanove anni, ad un prezzo pari a quello di acquisizione maggiorato degli oneri di urbanizzazione, detratta la quota di contributo impegnata nella acquisizione e negli oneri di urbanizzazione relativi.

Allo scopo di realizzare le nuove sezioni portuali e strutture connesse di Venezia e Chioggia è consentita l'utilizzazione della cassa di colmata A a Fusina e di Val da Rio a Chioggia.

È approvato.

Art. 13.

Gli interventi e le opere eseguite dai comuni o dalle aziende loro concessionarie sono esentati dalla disciplina prevista dall'articolo 6 e dall'articolo 13, n. 2), della legge 16 aprile 1973, n. 171, nonchè dalle conseguenti disposizioni del decreto del Presidente della repubblica 20 settembre 1973, n. 791.

Gli organi i quali, in virtù delle vigenti disposizioni statali, regionali o comunali, sono competenti ad emettere pareri, autorizzazioni e nulla osta in ordine ai progetti relativi agli interventi e alle opere di cui al presente articolo, sono tenuti a pronunciarsi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta.

La richiesta di chiarimenti non ha effetto interruttivo.

È approvato.

Art. 14.

Fino al termine stabilito dall'articolo 5, penultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, la Commissione di salvaguardia esprime il proprio parere sui progetti degli strumenti urbanistici dei comuni del comprensorio.

La Commissione di salvaguardia si esprime altresì sulle opere soggette a concessione, con l'esclusione di quelle relative agli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) *e d*) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, eseguibili con le procedure di cui al titolo IV della medesima

legge, da realizzare nell'ambito dei perimetri dei centri storici di Venezia, delle isole della laguna e di Chioggia, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791.

Dopo l'approvazione degli strumenti urbanistici sopra indicati si applica l'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791.

I membri elettivi della Commissione di salvaguardia durano in carica tre anni. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti locali provvedono al rinnovo dei loro rappresentanti in seno alla Commissione.

La Commissione di salvaguardia può costituire nel suo ambito due sottocommissioni, aventi competenza l'una in materia di monumenti ed ambienti e l'altra in materia di sistemazione idraulico-lagunare e di inquinamento. A tali sottocommissioni sono assegnati gli affari che, a giudizio del presidente, rivestono minore importanza, salvo parere contrario di un quarto dei membri della Commissione.

Ferma restando la composizione della Commissione di salvaguardia, la composizione delle sottocommissioni e la regolamentazione del loro funzionamento sono stabilite con provvedimento della regione Veneto.

È approvato.

Art. 15.

Sono ceduti in concessione gratuita novantanovennale al comune di Venezia i seguenti immobili:

a) infermeria di S. Anna;
b) ex comando zona fari;
c) isola Lazzaretto vecchio;
d) isola di S. Secondo;
e) ex comando Compagnia Guardia di finanza;
f) isola della Certosa.

Viene ceduta in concessione gratuita novantanovennale al comune di Chioggia la Chiesa di S. Francesco.

La concessione è subordinata alla presentazione da parte dei comuni interssati di progetti di recupero.

La caserma Manin, già acquisita dal comune di Venezia, può essere adibita, oltre che ad abitazioni anche a carattere temporaneo, ad altri usi pubblici.

L'articolo 14 della legge 16 aprile 1973, n. 171 è abrogato.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento, sostitutivo dell'intero articolo:

«Sono ceduti in concessione gratuita novantanovennale al comune di Venezia i seguenti immobili:

a) isola Lazzaretto vecchio;
b) isola di S. Secondo;
c) ex comando Compagnia Guardia di finanza;
d) isola della Certosa con esclusione della zona compresa nel mappale 1 censito con Venezia - foglio 21 del NCT.

Viene ceduta in concessione gratuita novantanovennale al comune di Chioggia la chiesa di S. Francesco.

La concessione è subordinata alla presentazione da parte dei comuni interessati di progetti di recupero.

La caserma Manin, già acquisita dal comune di Venezia, può essere adibita ad abitazioni anche a carattere temporaneo, ed altri usi pubblici.

L'articolo 14 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è abrogato».

GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Vorrei ancora una volta sottoporre all'attenzione della Commissione l'esigenza di approvare gli emendamenti del Governo o di accogliere la richiesta di rinvio dell'esame del disegno di legge. Il Governo è convinto della opportunità di una rapida approvazione e, pertanto, il rinvio sarebbe a breve scadenza, ma vi sono considerazioni sulle quali non si può passare sopra. Oggi come oggi, nel momento stesso in cui con l'articolo 3 prevediamo la concessione gratuita degli immobili elencati alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*)' senza limitazioni, non si tiene conto che le strutture di cui trattasi sono necessarie all'amministrazione della Difesa per adempiere a compiti di natura istituzionale. L'infermeria di Sant'Anna, in parte, è ancora in funzione e non si saprebbe dove trasferirla. Una parte dell'isola della Certosa viene utilizzata come struttura di addestramento e anche in questo caso non sarebbe facile provvedere ad un trasferimento da un momento all'altro. Ora, poichè appare chiaro che l'articolo 15 si sovrappone alle esigenze dell'amministrazione della Difesa, io proporrei di voler almeno accantonare l'articolo, insieme agli altri articoli ai quali il Governo ha presentato altri emendamenti, per dare possibilità al Governo stesso e alle amministrazioni della Difesa e delle Partecipazioni statali di prendere contatto con l'amministrazione comunale, così da poter rimuovere gli ostacoli esistenti e, quindi, poter passare all'approvazione del provvedimento, senza più dubbi ed esitazioni.

Un'altra proposta è di voler approvare gli emendamenti presentati dal Governo ai tre articoli e solo quelli, lasciando immodificato il resto del disegno di legge. Non credo che le modifiche, così circoscritte, comporterebbero un eccessivo ritardo dell'*iter* del provvedimento presso la Camera dei deputati. Ripeto, gli emendamenti del Governo rispondono a due esigenze effettive, l'una di disponibilità attuale di immobili che si vorrebbero cedere in concessione al comune di Venezia e l'altra che fa riferimento allo stravolgimento di un principio della legge vigente. Le modifiche, inoltre, non comporterebbero il venir meno di quanto previsto per l'attività artigianale e industriale vetraria. Potremmo, comunque, arrivare in tempi brevi all'approvazione senza correre il rischio di vanificare la legge, dal momento che mi sorge il dubbio che l'approvazione del testo così come è potrebbe far sorgere eccezioni, non essendo stato chiesto il parere nè della commissione Difesa, nè delle Partecipazioni statali presso le Commissione competenti.

TOMELLERI. Vorrei conoscere il comportamento del Governo in merito all'approvazione di questo articolo in sede di Commissione alla Camera dei deputati e il comportamento di quella Commissione sulle eventuali dichiarazioni del Governo.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Volevo soltanto far osservare che il Governo nel suo complesso, nel momento in cui si

presenta con un rappresentante di una specifica amministrazione, non può conoscere tutti i problemi ed è per questo che viene previsto il passaggio attraverso le varie Commissioni per dar modo ai vari rappresentanti dei diversi settori di fare rilievi, presentare modifiche e questo, nell'esempio specifico, poteva essere fatto soltanto dal rappresentante dell'amministrazione della difesa che ha potuto proporre le modifiche soltanto quando ha avuto conoscenza del testo di legge. È chiaro infatti che il rappresentante del Ministero dei lavori pubblici non poteva conoscere l'indisponibilità di queste due zone, laddove insistono le strutture per l'addestramento lagunare e laddove è collocata l'infermeria: quando l'Amministrazione della Difesa ha conosciuto il testo del disegno di legge ha eccepito al Ministero dei lavori pubblici questa indisponibilità delle zone di cui stiamo trattando per quanto riguarda la cessione in concessione al comune di Venezia. Pertanto, il comportamento del Governo è stato conseguente nelle varie fasi dell'*iter* in quanto, fino al momento in cui non ne è venuta a conoscenza, l'amministrazione interessata non poteva sollevare alcun rilievo.

MASCIADRI. Con tutto il rispetto per il Governo, il Sottosegretario ha ripetuto lo stesso discorso che aveva in buona sostanza fatto all'inizio. Quindi, siccome le valutazioni che abbiamo fatto e le dichiarazioni rese da tutti i Gruppi erano nel senso di far presto pur avendo visto alcune imperfezioni, sottolineate in particolare dal senatore Colombo, mi pare sia il caso di conservare questo testo del disegno di legge, altrimenti non riusciremo mai ad approvare questo provvedimento, perchè rinviando il disegno di legge alla Camera non sappiamo quali saranno i tempi di approvazione definitiva ed è ampiamente dimostrato che non c'è alcuna garanzia della sollecita approvazione.

A nome del Gruppo socialista dichiaro che voterò in favore dell'articolo 15 così come è ed esprimo il voto favorevole anche sugli altri articoli.

GRADARI. Per dovere di informazione penso che sia compito istituzionale del rappresentante del Governo difendere il Governo stesso, viceversa non ritengo di avere io il dovere della critica e, anzi, sono aperto alla valutazione dei fatti. La faccenda, signor Sottosegretario, di questi immobili, o almeno di alcuni di essi, è vecchia di almeno ventiquattro anni. Capisco che nessuno può essere onnisciente e capisco anche che questi fatti sono maturati nel momento in cui nella legge n. 171 è figurato un articolo 14 che prevedeva la presunta e successivamente non più realizzata disponibilità della caserma di cui trattiamo, però lei deve sapere che, a seguito di questo problema, venne segnalato nel 1980 al Ministero dei lavori pubblici la possibilità alternativa a tale caserma di una serie di immobili e nell'ambito di questa serie figurano anche quelli in oggetto.

COLOMBO Vittorino (V.). La proposta da chi fu avanzata?

GRADARI. Dall'amministrazione comunale di Venezia che propose la possibilità di reperire qualcos'altro nell'ambito di nove segnalazioni.

Per quattro anni non si è avuta risposta in merito, non ci sono state osservazioni, ma il Ministero dei lavori pubblici ha contribuito ad una stesura della legge, nell'ambito della quale figuravano gli immobili in oggetto.

Fatta questa premessa, per cui quanto meno c'è da stupirsi del fatto che il Ministero vede la segnalazione e non si premura di sincerarsi se la stessa è effettivamente acquisibile oppure no, devo dire che questo articolo prevede che la concessione sia subordinata alla presentazione, da parte dei comuni interessati, del progetto di recupero: vi è in sostanza la possibilità da parte del Ministero di segnalare al Comune prima di approntare i progetti di recupero che, per esempio, dell'Isola della Certosa, di cui si parla, è in realtà disponibile il 90 per cento in quanto il resto serve per altre utilizzazioni. Questa possibilità esiste senza innescare il meccanismo, rispetto al quale siamo contrari, del rinvio alla Camera.

Tenga conto il Governo di questo e nel frattempo potrà sincerarsi di quali siano i termini del problema, potrà sincerarsi del fatto che l'infermeria di Sant'Anna non viene utilizzata per curare neppure un raffreddore. Si tratta di esigenze del Ministero della difesa legittime, ma che potranno trovare una puntuale valutazione in altra sede e in questo senso vorrei invitare il Governo a ritirare l'emendamento e, diversamente, a procedere ad una valutazione sullo stesso.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Vorrei aggiungere che il sindaco di Venezia ha indirizzato al ministro della difesa Spadolini un telegramma nel quale assicura che l'amministrazione comunale di Venezia è ampiamente disponibile per concordare le modalità di attuazione della legge in modo da conciliare insediamenti militari e esigenze della popolazione locale.

ANGELIN. Senza ripetere le ragioni esposte dagli altri colleghi a favore dell'approvazione del testo della legge come pervenuto dalla Camera dei deputati, mi associo all'invito rivolto al Governo di ritirare l'emendamento per non compromettere anche la disponibilità dichiarata dal sindaco di Venezia e questo rapporto può garantire la tutela degli interessi dello Stato.

In secondo luogo penso che il Parlamento in tempi più o meno ravvicinati potrà eventualmente intervenire per correggere norme che adesso andiamo ad approvare. Invece, un emendamento sostenuto e votato potrebbe costituire un fatto compromissorio e questo mi auguro non avvenga.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Onorevoli colleghi, ho avuto da parte del Governo direttive precise, sia dalla Presidenza del Consiglio, sia dal ministro Nicolazzi, e queste direttive vanno nel senso di chiedere un rinvio o di insistere nella presentazione dell'emendamento. A questo punto sarà la Commissione del Senato che avrà la possibilità di dire l'ultima parola.

COLOMBO Vittorino (V.). La mia sarà una brevissima dichiarazione di voto sull'emendamento presentato dal Governo, ma intendo approfittare per esprimere anche la posizione dei senatori democristiani sull'articolo 15 nel suo complesso.

I senatori democrisitiani si asterranno nella votazione dell'emendamento presentato dal Governo. Per quanto riguarda l'articolo 15 nel suo complesso, invece, il nostro voto sarà favorevole, tranne per le lettere *a*, *b* e *f*) del primo comma, sulle quali ci asterremo.

Tengo a precisare che assumiamo questa posizione non perchè siamo contrari a che quelle aree vengano messe a disposizione del comune di Venezia, ma perchè esse risultano attualmente indisponibili e pertanto qui dovrebbe essere quanto meno specificato che disponibili saranno a partire da un certo momento. Infatti, anche la clausola cui giustamente fa accenno il collega Gradari, relativa alla presentazione dei progetti di recupero, non è sufficiente dal punto di vista legislativo, a mio avviso, come non lo sono le assicurazioni del sindaco di Venezia.

In via teorica, quando il comune di Venezia decidesse di rivendicare l'infermeria di Sant'Anna, basterebbe che presentasse un progetto di recupero e in quel momento scatterebbe, secondo la legge, la concessione. Che poi di fatto ciò non accada, questo ce lo auguriamo tutti, ma il problema rimane.

CARTIA. Richiamandomi a quanto detto in precedenza, dichiaro il mio voto favorevole all'emendamento del Governo.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Ad onor del vero, c'è da dire che la concessione è un atto che formalizza, quindi non è che una comunità locale procede all'occupazione di alcuni locali soltanto perchè c'è un progetto in merito. Voglio dire che ci sono procedimenti che garantiscono sufficientemente i tempi per la realizzazione o meno dei piani.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del Governo tendente a sostituire l'articolo 15 con il seguente:

Art. 15.

Sono ceduti in concessione gratuita novantanovennale al comune di Venezia i seguenti immobili:

a) isola Lazzaretto vecchio;

b) isola di S. Secondo;

c) ex comando Compagnia Guardia di finanza;

d) isola della Certosa con esclusione della zona compresa nel mappale 1 censito con Venezia - foglio 21 del NCT.

Viene ceduta in concessione gratuita novantanovennale al comune di Chioggia la chiesa di S. Francesco.

La concessione è subordinata alla presentazione da parte dei comuni interessati di progetti di recupero.

La caserma Manin, già acquisita dal comune di Venezia, può essere adibita, oltre ad abitazioni anche a carattere temporaneo, ad altri usi pubblici.

L'articolo 14 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è abrogato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 15.

È approvato.

Art. 16.

Al fine di provvedere alla discarica dei materiali di risulta delle demolizioni di opere edilizie effettuate nell'ambito dei centri storici di Venezia, Chioggia, e della laguna, il Magistrato alle acque, di intesa con i comuni interessati, provvede ad individuare le aree a ciò necessarie. Tali aree vanno individuate prioritariamente in relazione agli interventi di rimodellamento di terreni necessari per le opere di cui all'articolo 3; ove queste non fossero sufficienti, o non fossero disponibili in tempi utili, è consentito derogare all'articolo 3 della legge 16 aprile 1973, n. 171, salvo il nulla osta delle autorità preposte alla tutela dell'ambiente.

Al fine di provvedere alla depurazione delle acque di fognatura dei centri storici di Venezia e Chioggia, e per raggiungere gli obiettivi stabiliti dall'articolo 4, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, è consentita la deroga dalla misura dell'ampiezza della zona di rispetto fissata al primo comma dell'articolo predetto, sempre che gli impianti di trattamento diano adeguate garanzie di sicurezza nei confronti delle condizioni igieniche delle circostanti abitazioni e attività.

È approvato.

Art. 17.

Allo scopo di favorire il risanamento e il riequilibrio della gestione pubblica dello scalo portuale è concesso al Provveditorato al porto di Venezia un contributo straordinario di lire 21 miliardi, di cui lire 8 miliardi nell'esercizio 1984, lire 7 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 6 miliardi nell'esercizio 1986.

L'erogazione dei contributi avviene sulla scorta di piani finanziari finalizzati al riequilibrio e rilancio delle attività del porto, predisposti da parte del Provveditorato ed approvati dal Ministro della marina mercantile.

È approvato.

Art. 18.

Ai fini di incentivare la salvaguardia ambientale e la prevenzione dell'inquinamento delle acque e dell'aria ed assicurare ad un tempo la vitalità socio-economica del territorio veneziano, per la conversione e diversificazione produttiva di aziende manifatturiere, comprese nei gruppi dal IV al XVI della tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze del 29 ottobre 1974, e successive modificazioni ed integrazioni, esistenti nell'intero comprensorio di cui alla legge regionale del Veneto 8 settembre 1974, n. 49, nonchè per la creazione di attività sostitutive sempre non inquinanti, comprese nei gruppi di cui sopra e nel settore dei servizi alla produzione tecnologicamente avanzati, le quali anche parzialmente sostituiscano l'apporto economico delle imprese costrette a ridurre il numero degli occupati o a cessare l'attività, può essere richiesta la concessione di speciali finanziamenti con le modalità di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183, e di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, esclusi i limiti dimensionali ed occupazionali ivi richiesti tanto per l'ammodernamento e ampliamento quanto per i nuovi impianti, al tasso di interesse pari al 60 per cento del tasso ufficiale di riferimento, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, mediante utilizzazione della somma di lire 10 miliardi indicata alla lettera *e*) dell'articolo 2 della presente legge, di cui lire 5 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 5 miliardi nell'esercizio 1986.

Tali incentivi sono concessi, su richiesta, direttamente alle imprese, separando la procedura di agevolazione da quella di finanziamento.

L'agevolazione è concessa con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la regione Veneto, che ha facoltà di esprimere il proprio parere entro trenta giorni.

L'articolo 17 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è abrogato.

A questo articolo è stato presentato un emendamento interamente soppressivo da parte del senatore Padula. Poichè il presentatore è assente, tale emendamento è decaduto.

COLOMBO Vittorino (V.). Dichiaro il voto favorevole dei senatori democristiani all'articolo 18, pur con qualche perplessità. Richiamiamo l'attenzione sul fatto che si tratta da dare finanziamenti agevolati a Marghera più che a Venezia, tanto per capirci. Non solo, ma si anticipa, al terz'ultimo comma, una procedura che faceva parte di un progetto di legge che non è mai stato approvato, cioè la separazione della procedura di agevolazione da quella di finanziamento.

Può anche darsi che si tratti di una soluzione ottima, ma, per il fatto che faceva parte di altri disegni di legge che non hanno mai trovato l'approvazione del Parlamento, introdurla un po' alla chetichella in un provvedimento specifico ci pare operazione tale da suscitare qualche perplessità.

BASTIANINI. Dichiaro la mia astensione sull'articolo 18 ed anticipo quella sull'articolo 19, non tanto perchè non ne comprenda le ragioni, ma in quanto si tratta di un precedente di politica industriale settoriale, legata a fatti specifici.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 18.

È approvato.

Art. 19.

Allo scopo di sostenere la produzione vetraria muranese e di concorrere alla permanenza nell'isola della tradizionale attività, il prezzo base del metano per forniture industriali destinate ad unità produttive artigianali ed industriali vetrarie, site nell'isola di Murano, è determinato dal CIP in misura non superiore al 60 per cento di quello fissato sulla base nazionale.

A questo articolo è stato presentato un emendamento interamente soppressivo da parte del senatore Padula, il quale non è presente. Pertanto tale emendamento decade.

È altresì presentato un emendamento del Governo, tendente a sostituire l'intero articolo 19 con il seguente:

Art. 19.

Allo scopo di sostenere la produzione vetraria muranese e di concorrere alla permanenza nell'isola della tradizionale attività, alle unità produttive artigianali ed industriali vetrarie site nell'isola di Murano è concesso un contributo in misura non superiore al 40 per cento del prezzo base del metano per forniture industriali fissato sulla base nazionale.

Il contributo, da commisurarsi ai quantitativi di gas metano consegnato dalla Società fornitrice, è erogato annualmente con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianto entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

TOMELLERI. Desidero chiedere un chiarimento, signor Presidente. Non ricordo se l'erogazione del gas metano a Venezia viene fatta in base ad un prezzo politico anche per la città. Ricordo che la trasformazione obbligatoria degli impianti da gasolio e carbone a gas ha comportato un contributo a favore di coloro che avessero operato tali trasformazioni, ma forse c'era anche un prezzo politico.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori publici.* Attualmente le categorie interessate contrattano liberamente il prezzo del metano fornito con l'azienda erogatrice. Con questo articolo 19 s'intende appunto introdurre un sistema diverso, quello del prezzo controllato, che non è contrastante con la legge vigente.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* Mi sembra ci sia già un trattamento particolare per la città. Comunque, possiamo toglierci la curiosità leggendo l'articolo 10 della legge n. 171 del 1973.

Art. 10.

In deroga alle disposizioni di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615, contenente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, ed ai relativi regolamenti di esecuzione approvati con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322, per l'esercizio degli impianti termici ed industriali situati nella Venezia insulare, nelle altre isole della laguna, fatta eccezione per le case sparse non servite da metanodotto, e nel centro storico di Chioggia è consentito soltanto l'uso di combustibili gassosi (metano e simili) nonchè di energia elettrica, e ciò anche per impianti di potenzialità inferiore a 30.000 Kcal/h o superiore a 500.000 Kcal/h. La trasformazione degli impianti deve essere effettuata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Gli utenti di impianti termici situati nelle zone di cui al precedente comma che abbiano già provveduto, prima dell'entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione degli impianti a norma della legge 13 luglio 1966, n. 615, sono ammessi a contributo nella misura della totalità della spesa riconosciuta ammissibile, sostenuta per la nuova trasformazione degli impianti a norma del comma precedente. In tal caso il termine di cui al comma precedente è prorogato a due anni. La regione Veneto provvede su delega dello Stato alla concessione dei contributi di cui al presente comma, nonchè di contributi fino al 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile sostenuta per la trasformazione degli impianti di potenzialità inferiore a 30.000 Kcal/h.

Per l'osservanza delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo si applicano le norme di cui agli articoli 10 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615.

Le sanzioni previste dagli articoli 14, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615, sono, in rapporto all'obbligo di cui al primo comma del presente articolo, nonchè in rapporto agli obblighi di cui alla predetta legge 13 luglio 1966, n. 615, per l'esercizio degli impianti termici ed industriali siti nel territorio delimitato ai sensi del secondo comma dell'articolo 2, decuplicate. In caso di recidiva la sanzione non potrà essere inferiore alla metà del massimo.

A tutti i natanti a propulsione meccanica, di uso pubblico di linea e non di linea nella laguna di Venezia, si applicano, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, in quanto compatibili, le norme del Capo VI della legge 13 luglio 1966, n. 615, e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della legge 3 giugno 1971, n. 437.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare – sentita una Commissione parlamentare composta di 10 senatori e 19 deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee – entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, norme concernenti la determinazione delle caratteristiche negli organi di propulsione meccanica dei natanti di cui al comma precedente e dei requisiti necessari per limitare le emanazioni inquinanti. Qualora in dipendenza delle norme di cui al presente comma si rendessero necessarie trasformazioni di natanti per la limitazione delle emanazioni dei prodotti che risultino comunque nocivi saranno previsti contributi a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 19 lettera *f*) della presente legge.

Le facoltà di cui al secondo comma dell'articolo 7 della lege 13 luglio 1966, n. 615, potranno essere esercitate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Insisto sull'emendamento presentato ed esprimo parere contrario all'articolo 19 qualora esso non venga approvato.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* Ricordo che prima della votazione dell'articolo 19 e del relativo emendamento presentato dal Governo, dobbiamo procedere alla votazione dell'ordine del giorno presentato dai senatori Pacini e Lotti, precedentemente accantonato proprio perchè riguardante i contenuti dell'articolo ora in discussione.

ANGELIN. Il Gruppo comunista voterà a favore sia dell'ordine del giorno Lotti-Pacini che dell'articolo 19 e a tale proposito invita il Governo a ritirare il suo emendamento e a presentare un disegno di legge *ad hoc* sul punto in questione.

COLOMBO Vittorino (V.). Noi interpretiamo questo ordine del giorno come un auspicio ed un orientamento, anche se sul testo letterale dovremo astenerci coerentemente a quanto faremo in sede di votazione dell'articolo.

DEGOLA. Annuncio la mia astensione sull'ordine del giorno.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il Governo ribadisce la sua contrarietà all'ordine del giorno in questione.

PACINI. Prima che sia messo ai voti l'ordine del giorno da me presentato insieme al senatore Lotti, intendo apportarvi una piccola modifica nel senso di trasformare in invito l'impegno previsto nel documento.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* Metto ai voti l'ordine del giorno dei senatori Pacini e Lotti che, a seguito della modifica testè apportata dal senatore Pacini, risulta così formulato:

«La 8ª Commissione permanente del Senato,

rilevato come le provvidenze previste dall'articolo 19 del disegno di legge n. 1009 possano rischiare di creare gravi conseguenze per le attività di produzione vetraria di antica tradizione presenti in altre province del nostro Paese;

tenuto conto che tali attività hanno attraversato un grave periodo di crisi che sta per essere superato per il particolare sforzo di organizzazione cooperativistica,

invita il Governo:

ad individuare forme di intervento a favore di aziende cooperative vetrarie tenendo conto delle direttive comunitarie, onde ristabilire un equilibrio di mercato indispensabile al fine di evitare il riaprirsi di una crisi che avrebbero gravi conseguenze sui livelli di occupazione;

e, in particolare a definire in modo organico un sistema di agevolazioni nel settore per i consumi energetici sulla base di apposite intese con gli enti fornitori al fine anche di evitare che, in modo surrettizio, e in assenza dei necessari presupposti giuridici, si introduca un regime di controllo sui prezzi diverso da quello vigente».

(0/1009/1/8) PACINI, LOTTI

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento presentato dal Governo all'articolo 19.

DEGOLA. Per le ragioni espresse prima ci asteniamo sia sull'emendamento del Governo che sull'articolo 19.

COLOMBO Vittorino (V.). Non sulla sostanza dell'articolo 19, cioè sull'aiuto alle vetrerie di Murano, ma sulle modalità che esso prevede.

BASTIANINI. Brevemente per dichiarare che, pur condividendo le preoccupazioni espresse dal Governo mi asterrò dalla votazione sia dell'emendamento da esso presentato che dell'articolo, in quanto si è arrivati ad un punto in cui una decisione diversa ritarderebbe l'approvazione del provvedimento. Vorrei infine sottolineare che durante i lavori della Camera vi è stato tempo a sufficienza perchè il Governo facesse presente la sua posizione con la dovuta tempestività.

CARTIA. Dichiaro la mia astensione sia sull'emendamento del Governo che sull'articolo per le ragioni espresse in precedenza.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo sostitutivo dell'intero articolo 19.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 19 nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Art. 20.

I fondi iscritti nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge 16 aprile 1973, n. 171, e del decreto-legge 11 gennaio 1980, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 1980, n. 56, non ancora impegnati alla data del 31 dicembre 1984, sono conservati nel conto dei residui passivi oltre il termine di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1985.

È approvato.

Art. 21.

Per la realizzazione o per il completamento degli interventi di competenza dello Stato, della Regione e dei comuni, finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, sono disposti ulteriori finanziamenti con apposita norma da inserire nella legge finanziaria a decorrere dall'anno 1987.

È approvato.

Art. 22.

È abrogata ogni disposizione incompatibile con le previsioni della presente legge.

È approvato.

Art. 23.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 200 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, nel capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1984, alla voce: «Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

È stato presentato dal Governo il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

«Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli da 1 a 18 della presente legge, valutati in lire 200 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1984-1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dell stanziamento, iscritto ai fini del bilancio triennale 1984-1986, nel capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1984, alla voce: "Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia".

All'onere derivante dall'articolo 19, valutato ai prezzi attuali in lire 5.500 milioni all'anno, si provvede per l'anno finanziario 1984 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo ..... pari a lire ..... e per gli anni successivi mediante apposito stanziamento da iscrivere nella legge finanziaria.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti valutazioni di bilancio».

Tale emendamento risulta però precluso a seguito della reiezione del precedente emendamento all'articolo 19.

Metto ai voti l'artiolo 23 nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Art. 24.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 12,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO